



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

IL RAPPORTO TRA DIRITTO, ECONOMIA E ALTRI SAPERI: LA RIVINCITA DEL DIRITTO

Atti della *Lectio Magistralis* di Guido Calabresi
in occasione della chiusura dell'anno accademico
del Dottorato in Studi Giuridici Comparati
ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza.
Trento, 24 ottobre 2019

a cura di
GIUSEPPE BELLANTUONO
UMBERTO IZZO

2022



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

55

2022

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

*Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni Scientifiche
dell'Università degli Studi di Trento*

© Copyright 2022
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-972-7
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea, per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN 979-12-5976-250-4.

Febbraio 2022

IL RAPPORTO TRA DIRITTO,
ECONOMIA E ALTRI SAPERI:
LA RIVINCITA DEL DIRITTO

Atti della *Lectio Magistralis* di Guido Calabresi
in occasione della chiusura dell'anno accademico
del Dottorato in Studi Giuridici Comparati
ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza.
Trento, 24 ottobre 2019

a cura di
Giuseppe Bellantuono
Umberto Izzo

INDICE

	Pag.
Giuseppe Bellantuono, Umberto Izzo <i>Prefazione</i>	1
Guido Calabresi <i>Il rapporto fra diritto, economia e altri campi: la rivincita del diritto. Trento, 24 ottobre 2019 - Lezione magistrale per la chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell'Università degli Studi di Trento</i>	5
Fulvio Cortese <i>Il diritto oltre i confini</i>	21
Giuseppe Bellantuono <i>Costi morali e diritto comparato</i>	25
Giovanni Pascuzzi <i>La definizione del problema nella ricerca interdisciplinare</i>	55
Diego Quaglioni <i>Diritto e storia</i>	65
Cesare Salvi <i>Recepire bene Calabresi</i>	71
Bibliografia.....	75

PREFAZIONE

Giuseppe Bellantuono e Umberto Izzo

Questo volume raccoglie le riflessioni sollecitate da un incontro con Guido Calabresi in chiusura del corso di dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. In un'aula gremita di studenti e docenti, Calabresi ha letteralmente ammaliato l'uditorio con la profondità della sua analisi e la varietà dei campi di indagine percorsi durante la relazione, manifestando come sempre la sua ormai leggendaria capacità di istituire istantaneamente un'empatia, umana e intellettuale, con chiunque abbia la fortuna di ascoltarlo.

Dopo aver contribuito per decenni a plasmare la riflessione giureconomica, nel suo ultimo libro sul futuro del *Law and Economics* Calabresi ha aperto la strada a una nuova stagione della ricerca interdisciplinare. I contributi qui raccolti documentano assai chiaramente che l'interdisciplinarietà va coltivata in una pluralità di direzioni.

I diversi significati dell'interdisciplinarietà hanno avuto modo di essere dibattuti nel tempo e nello spazio con una pluralità di accenti, ed è sotto gli occhi di tutti come la necessità di "vedere" e tentare di risolvere i problemi del mondo integrando le visuali di più saperi sia oggi un dato condiviso non solo nella riflessione accademica, ma nell'impostazione che viene assegnata alla ideazione delle ricerche sia in ambito pubblico che privato.

Correnti di pensiero un tempo dominanti sono state successivamente scalzate da posizioni un tempo ritenute minoritarie. Si tratta di un confronto di idee nel quale sarebbe vano andare alla ricerca di vincitori e vinti. Molto più rilevante, invece, è andare alla ricerca dei metodi che consentano di far dialogare le diverse discipline.

Riflettendo sui costi morali, Calabresi ha creato uno spazio che consente all'economia, al diritto e altre discipline delle scienze sociali di trovare un terreno di incontro nel quale creare le condizioni ideali per

ibridizzarsi e contaminarsi. In esso trovano posto i valori, nei confronti dei quali Calabresi, testimone di un confronto sistemico snodatosi nell'arco dei molti decenni della sua vita di studioso, è giunto a riconoscere che:

Qui si registra una rivincita del modo di pensare europeo, che tradizionalmente attribuiva molta (e a volte: troppa) importanza al diritto e che al tempo stesso custodiva gelosamente una verità: questi valori che – non sappiamo come – sono entrati nel diritto, sono valori che meritano di essere tenuti nella massima considerazione.

Si tratta di un percorso assai promettente.

Una prospettiva di diritto comparato aiuta sia a riconoscere la rilevanza dei costi morali in ciascun sistema giuridico, sia a spiegare la scelta delle strutture giuridiche destinate a garantirne la distribuzione (cfr. il contributo di Giuseppe Bellantuono). Non meno interessanti sono le proposte che, attingendo alle discipline umanistiche, aiutano a catturare l'influenza del giuridico sulla varietà delle esperienze umane (cfr. il contributo di Diego Quaglioni); o che ricorrono alle scienze del comportamento per identificare la multi-dimensionalità dei problemi (cfr. il contributo di Giovanni Pascuzzi); o che invitano a collocare il metodo di Calabresi nella cornice di un più ampio dibattito sull'evoluzione dei sistemi giuridici ed economici occidentali (cfr. il contributo di Cesare Salvi).

Nessuna delle riflessioni raccolte in questo volume muove dall'idea che l'interdisciplinarietà debba diventare un approccio totalizzante. Ancor meno fondata è la prospettiva che l'obiettivo ultimo sia trasformare l'interdisciplinarietà in una sorta di meta-disciplina, in grado di proporre una scala universale di valori, un unico approccio alla raccolta di dati empirici o un unico criterio di validazione delle teorie scientifiche. Le osservazioni di Calabresi a proposito delle complesse interazioni fra diritto, economia e altre discipline vanno nella direzione opposta, e cioè verso la ricerca di metodi che consentano di governare le differenze senza annullarle. È plausibile ipotizzare che, nei prossimi anni, una parte considerevole del lavoro del giurista consisterà nel 'negoziare' i confini fra le discipline, per tentare di definire il mutevole equilibrio fra autonomia di ciascun sapere e necessità di contaminazioni.

La formazione giuridica italiana sta già muovendo in questa direzione (e le esperienze della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento lo dimostrano: cfr. il contributo di Fulvio Cortese).

Resta un grande lavoro da fare. Creare uno spazio condiviso di dialogo richiede strategie mirate e capacità di innovazione nella ricerca e nella didattica. Fortunatamente, Guido Calabresi ci aiuta a capire come orientare i nostri sforzi.

La sua vita di studioso, di cui la relazione qui proposta offre testimonianza, è stata dedicata a trasmettere un insegnamento che mette a disposizione i mezzi per affrontare questa sfida.

I curatori desiderano ringraziare le studentesse Claudia Norrito e Giulia Palumbo per l'aiuto prestato nella trasposizione dei testi ricavati dalle relazioni pronunciate in occasione della lezione del prof. Calabresi.

IL RAPPORTO FRA DIRITTO, ECONOMIA E ALTRI CAMPI: LA RIVINCITA DEL DIRITTO

TRENTO, 24 OTTOBRE 2019 - LEZIONE MAGISTRALE PER LA
CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO DEL DOTTORATO IN
STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Guido Calabresi

SOMMARIO: *1. Introduzione. 2. Il rapporto fra diritto ed economia (o qualcos'altro). 3. Beneficenza, altruismo. 4. Merit goods. 5. Valori. 6. Epilogo.*

1. Introduzione

È una gioia essere qui a Trento e poter parlare a voi giovani, perché Trento è una sede che in qualche modo rappresenta il futuro da quando è stata istituita, e voi siete il futuro.

Nella nostra chiacchierata vorrei proprio parlare del futuro di questo campo – il rapporto che intercorre tra economia e diritto – e del rapporto che il diritto intrattiene con altri campi del sapere. Sapete, mi capita di fare una vita piuttosto schizofrenica, perché insegno quasi quanto un professore a tempo pieno e come giudice anziano mi viene assegnato un carico di sentenze pari a due terzi di quello assegnato a un giudice a pieno servizio. Quindi voi oggi potete domandarmi qualsiasi cosa. Non solo in relazione al tema teorico di cui vi parlerò oggi, ma anche cosa fa un giudice americano, cosa fa il giudice in rapporto alla dottrina, cosa fa il giudice quando la legge è immorale, cosa fa il giudice quando si rapporta all'accademico. Questo e altro.

2. *Il rapporto fra diritto ed economia (o qualcos'altro)*

Qual è il posto dell'analisi economica del diritto?

Tradizionalmente in Europa, ma anche in America, il diritto appariva in qualche modo congelato, avvolto dalle sue formule e dai suoi schemi di pensiero. Non si poteva cambiare. Se ne poteva solo analizzare la coerenza rispetto a tali formule e schemi, ma proporre suggerimenti per cambiare il diritto fuori da questi schemi appariva precluso. *De iure condendo* era un'espressione che nemmeno si poteva seriamente pronunciare.

Questo atteggiamento, soprattutto negli Stati Uniti, al principio del Novecento prese a essere bersaglio di critiche sempre più accese. Si faceva largo l'idea che in questo modo di vedere il diritto trovasse modo di essere esercitata una tirannia, capace di assumere una triplice veste.

Era una tirannia del passato, perché questo diritto aveva in sé certi valori che nella fabbrica del giuridico erano entrati chissà quando, che dominavano e non potevano essere messi in discussione.

Era una tirannia della maggioranza, perché un Parlamento legittimamente e democraticamente eletto cristallizzava un consenso che non poteva essere messo in discussione, se non cercando un nuovo consenso che solo attraverso una nuova maggioranza parlamentare avrebbe legittimato il cambiamento, emanando nuove leggi. Fuori da questo circuito non si concepiva la possibilità di sottoporre a critica il diritto posto.

Era una tirannia della rivoluzione, perché a un certo punto un nuovo soggetto, salito al potere con la rivoluzione, poteva sostenere che fosse tutto sbagliato, per riformare dalle fondamenta il diritto esistente. Ma anche questo, a ben vedere, non era altro che un altro modo di evitare qualsiasi critica, ossia di essere tiranni.

C'era una disperata voglia di trovare un modo per criticare il diritto. Era una voglia radicale, che era però incanalata su binari riformisti.

Come fare? Come fare per dire che le cose vanno cambiate? Bisognava guardare al di fuori del diritto e individuare qualche sapere diverso dal diritto che consentisse di esercitare la critica al diritto esistente. Avrebbe potuto trattarsi della sociologia, della filosofia, dell'economia, della storia. Qualsiasi sapere poteva, in astratto, apparire idoneo a guar-

dare a un fuori diritto per portare la critica necessaria a far penetrare il cambiamento nel corpo del diritto stesso.

Questo è quanto a un certo punto ha iniziato a fare l'economia. E noi giuristi abbiamo preso a utilizzare l'economia per fare esattamente questo. Per varie ragioni l'economia si rivelava particolarmente adatta allo scopo, perché appariva un campo del sapere ben organizzato, dotato di un apparato teorico particolarmente attrezzato per muovere una critica al diritto. Un sapere che per molte ragioni era importante e che sempre più lo sarebbe diventato, negli Stati Uniti come in altre parti del mondo.

In Europa in generale, e in Italia più specificamente, si è manifestata una particolare riluttanza a sposare questo modo di vedere le cose. Per due ragioni del tutto irrelate: *in primis*, perché il formalismo cui ho appena accennato, quello che faceva sì che il diritto non si potesse toccare, apparve una strategia molto efficace per far sì che il diritto provasse a resistere alle riforme del periodo fascista. Perché, se il diritto veniva proclamato intoccabile, allora il diritto sarebbe rimasto quello di marca ottocentesca, liberale in ambito economico, ma liberale anche in tema di diritti individuali.

I “grandi” del diritto italiano negli anni Venti e Trenta, come Calamandrei e Ascarelli, facevano i formalisti¹. Costoro all'epoca erano fra i più convinti paladini dell'idea che il diritto non potesse essere cambiato. L'unico «grande», pronto a farsi artefice del cambiamento, era Giorgio Del Vecchio, il quale però era un convinto fascista, e quindi si poteva permettere di guardare con favore all'innovazione: teorizzò a tal fine che al diritto competesse una funzione deontologica². Egli, fra l'altro, era cugino di mia nonna, e fu l'unico membro della mia famiglia che abbracciò il fascismo. Questo, per inciso, spiega perché nel nostro circolo familiare egli fu ostracizzato: non gli si parlò più fino al suo

¹ Su Calamandrei formalista in epoca fascista, che nel dopoguerra abbraccia il costituzionalismo moderno, affrancandosi da questa impostazione, M. CAPPELLETTI, *La «politica del diritto» di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero*, in P. BARILE (a cura di), *Pietro Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 253 ss., spec. pp. 254 ss.; sul tecnicismo giovanile di Ascarelli in risposta al fascismo e sull'antiformalismo moderato abbracciato da quest'ultimo nel dopoguerra, N. BOBBIO, *Tullio Ascarelli*, in *Belfagor*, 1964, 19, pp. 546 ss.

² G. DEL VECCHIO, *Diritto ed economia*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, 1936, pp. 38 ss.

novantesimo compleanno. Quando la guerra terminò, sia Calamandrei che Ascarelli si affrettarono a scrivere articoli ove sostenevano che era giunto il tempo di cambiare il diritto perché il fascismo era tramontato. Carlo Furno obiettò: e se dovesse tornare una dittatura in futuro, che faremmo? Egli era cauto, e assai più pessimista. Questa fu una delle ragioni per le quali si manifestò una certa riluttanza a seguire questo metodo.

L'altra ragione era più tecnica: i primi a scrivere di questo modo di guardare il diritto scrivevano da un quadrante, quello americano, che apparteneva al sistema di common law, dove interlocutori di chi voleva cambiare il diritto erano spesso, in modo naturale, le corti. Quindi, di solito, i destinatari della proposta di guardare all'economia per riformare il diritto erano giudici. In Italia questo potere le corti non lo avevano, o comunque lo avevano in misura molto più ridotta. Qualcuno ne ha approfittato per dire che quanto si era teorizzato a proposito della necessità di essere sensibili al ragionamento economico poteva andare bene in America, ma non certo in Italia. Si trattava tecnicamente di un errore, perché le cose che noi dicevamo in America rivolgendoci alle corti, in Italia avrebbero comunque potuto essere indirizzate ai legislatori o agli amministratori pubblici. Poteva cambiare l'interlocutore, ma il punto era decidere di impiegare questa nuova strategia argomentativa.

Mutando prospettiva, però, e segnatamente nella prospettiva dell'accademia, occorre riconoscere che questa riluttanza era davvero molto diffusa. Nel 1965 scrivevo *Costo degli incidenti e responsabilità civile* dopo essere approdato alla cattedra qualche anno prima³. Mi invitarono al Max Planck per presentare quanto stavo studiando. Andai lì a discutere dei miei studi dell'epoca, quindi di diritto e di economia, e Konrad Zweigert, all'epoca direttore del Max Planck, da molti ritenuto un semidio dei giuristi accademici europei, commentò, in modo più o meno testuale: "Molto interessante, Calabresi, ma lei si deve rendere conto che questo non è diritto; non è un modo per studiare seriamente il drit-

³ G. CALABRESI, *The Cost of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, New Haven-London, 1970 (ID., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, Milano, 1975, traduzione di A. DE VITA, V. VARANO, V. VIGORITI, presentazione di S. RODOTÀ; ristampa inalterata con presentazione di E. AL MUREDEN, Milano, 2015).

to”. Ero giovane, già in cattedra, e come italiano il punto di vista dei tedeschi mi interessava fino a un certo punto. Risposi: “Forse non lo è adesso, ma lo diventerà”. A quel punto i due professori assistenti del Direttore accennarono una risata. Lo sguardo di Zweigert scese su di loro come una saetta minacciosa e la risata abortì. Per inciso, entrambi gli assistenti in questione sarebbero in seguito diventati direttori assai prestigiosi del Max Planck Institute. Ciò che non era diritto all’epoca è diventato poi diritto negli Stati Uniti; e ci sono state perfino voci incaute che si sono spinte a dire che l’unico diritto che può essere considerato vero diritto è quello che guarda l’economia. Ma questo è un errore non diverso da quello nel quale era incorso il semidio che dirigeva il Max Planck.

Che dire a proposito del rapporto tra diritto ed economia (e non solo)?

Intendiamoci, io qui parlo di economia, ma la stessa identica cosa si potrebbe dire della filosofia o della sociologia, della storia, della letteratura e di tutti gli altri modi che si danno per guardare il diritto dal suo fuori, per criticarlo.

Nel libro *Il futuro del Law and Economics* parto da una storiella⁴: a metà Ottocento qualcuno chiese a John Stuart Mill quali fossero, a suo giudizio, le menti più illuminate del secolo precedente. E lui rispose, secco: Coleridge il poeta e Bentham, il grande filosofo utilitarista. Di Bentham, Mill diceva che guardasse tutte le idee come se fossero straniere e che, quando queste idee non si mostravano coerenti con la sua teoria, egli le scartava come vaghe generalizzazioni o cose prive di senso: idiozie sui trampoli, amava definirle in certi casi. Mill osservò che quello che Bentham non comprendeva è il fatto che in queste idee vaghe e non spiegabili dalla teoria, alcune volte, è racchiusa l’esperienza non analizzata del genere umano. Quanto non superava il vaglio delle teorie di Bentham in alcuni casi segnalava l’esistenza di problemi che avrebbero meritato riforme e cambiamenti; ma altre volte questo dato metteva in luce l’esistenza di problemi o esperienze non analizzate, che

⁴ G. CALABRESI, *The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection*, New Haven-London, 2016 (ID., *Il futuro del law and economics. Saggi per una rimediazione ed un ricordo*, Milano, 2018, a cura di F. FIMMANÒ, V. OCCORSIO, traduzione di D. MALTESE, presentazione di E. AL MUREDEN).

persino l'analisi del grande pensatore inglese non spiegava, segnalando un problema: la teoria di Bentham non era adeguata a spiegarli. In effetti, in non pochi casi, il diritto possiede aspetti che le teorie formulate muovendo da discipline esterne al diritto non riescono a spiegare.

Cosa fare quando si comprende che un'analisi, sia essa economica, filosofica, storica o di altra natura, mostra di non essere coerente con quanto il diritto fa? In tali casi non ci si può limitare a dire che il diritto è fuori bersaglio, fallace e va cambiato, come si affrettano a dire in tanti: bisogna guardare sia il diritto che la teoria esterna, e identificare quale delle due merita di essere riformata. Può essere che la verità del diritto possa prestarsi a rendere più precisa la teoria economica o quella filosofica, cambiandole.

Non vi è nulla di nuovo in questo, perché quando Coase scrisse il suo primo fondamentale articolo negli anni Trenta – *The Nature of the Firm*⁵ – Egli osservò: “l'economia dice che i mercati non costano niente” – e in effetti la teoria economica del tempo muoveva dall'assunto che il funzionamento del mercato fosse privo di costi –

ma, se così fosse, le imprese non esisterebbero – perché le imprese sono strutture che, attraverso una struttura imposta, internalizzano le esternalità prodotte dall'operare del mercato – e il mercato sarebbe in grado di funzionare egregiamente facendosi bastare l'uso dei contratti, che tutti sarebbero felici di negoziare perché privi di costo.

Invece il diritto segnala che le imprese ci sono: cosa dedurne? È corretto dire che faremmo bene a fare a meno delle imprese? O è forse la teoria economica a non rendersi conto che i mercati funzionano prospettando sempre un costo e che utilizzare le imprese – quali strutture collettive imposte, capaci di internalizzare le esternalità prodotte dal mercato – costa meno che affidarsi solo ai contratti?

Con le sue domande Coase insegna proprio questo. Un economista ha guardato al diritto e ha capito che poteva migliorare la teoria economica. Il che vale quanto dire che ogni volta occorre verificare se è il diritto ad aver accumulato una sapienza ancora non teorizzata, che ma-

⁵ R.H. COASE, *The Nature of the Firm*, in *Economica*, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov. 1937), pp. 386-405.

gari è proprio ciò di cui la teoria ha bisogno, o se invece è il diritto a essere fuori fase, sorpassato, che continua a perpetuare valori che non esistono più.

Insisto nel sostenere che il rapporto fra diritto ed economia è biunivoco. Si deve resistere alla tentazione di immaginare che uno dei due saperi domini sull'altro. L'economia non è la regina delle scienze e il diritto non è il suo schiavo, e neanche il contrario è vero. Bisogna essere in grado di vedere e fare entrambe le cose. Ed è questo ciò che rende questo rapporto molto interessante. Se ne è avuto esempio di recente con l'avvento della c.d. economia comportamentale (*behavioral economics*): quando qualcosa che sta fuori dice all'economia che la teoria economica è sbagliata è tempo di cambiare l'economia. Questo è vero in generale, non solo per l'economia. Se la storia o la filosofia non spiegano, bisogna vedere se sono sbagliate loro o se è il diritto – come spesso è – a essere fuori fase. Non bisogna affrettarsi a cambiare tutto senza farsi domande, sol perché una teoria (di solito la propria) suggerisce che il diritto così com'è non funziona.

Qui si registra una rivincita del modo di pensare europeo, che tradizionalmente attribuiva molta (e a volte: troppa) importanza al diritto e che al tempo stesso custodiva gelosamente una verità: questi valori che – non sappiamo come – sono entrati nel diritto, sono valori che meritano di essere tenuti nella massima considerazione. Questa affermazione fa storcere il naso ai cultori delle teorie c.d. “esterne”, quelli che si occupano di law e qualcos'altro. I filosofi e gli economisti non accettano questa prospettiva perché essa suggerisce che sono loro a dover cambiare, mentre loro credono di essere depositari della verità, come se fosse facile esserlo. E la respingono. Poi ci sono quelli che vogliono fare riforme insensate, muovendo da teorie economiche o filosofiche che non sono adeguate allo scopo. E quelli che per ragioni politiche (sinistra o destra, progressisti o conservatori, non importa) vogliono cambiare il diritto, sono convinti da una certa teoria e pensano che questo possa bastare per giustificare il cambiamento.

Occorre invece cautela. Spesso queste teorie hanno effetti positivi, ma le cose vanno viste con cura, stando bene attenti a guardarle da entrambi i lati.

3. *Beneficenza, altruismo*

Il libro che ho pubblicato nel 2015 e che poco tempo fa è stato tradotto in italiano si occupa delle cose che ho riassunto fin qui, accennando a vari esempi⁶. Mi vorrei addentrare in qualcuno di essi, per farvi capire in modo più specifico di cosa parlo.

Quando si parla a un economista di altruismo e beneficenza, il suo modo di considerarne l'impatto nella società tende istintivamente a verificare in che modo questi meccanismi mostrano di funzionare per conseguire un certo risultato. Questi meccanismi sono mezzi. Sono un modo efficiente per organizzare e gestire l'istruzione o la sanità, o qualcos'altro? O è più economico e più efficiente gestire il soddisfacimento di questi bisogni usando il profitto? Di norma, quando un economista si pone questa domanda, egli tende a formulare una risposta che dimostra che sarebbe più efficiente fare a meno dell'altruismo. Eppure, attorno a noi c'è tanto no-profit, e la domanda s'impone: perché mai si fa beneficenza, forse perché siamo indotti all'altruismo? Pensandoci, si farebbe presto a rispondere: perché ci piace farlo, perché è bello. Non lo consideriamo un mezzo, ma un fine in sé; importa poco chiedersi quale sia il modo più economico per raggiungere una meta, se poi il modo per farlo non ci permette di ammirare quel che nel tragitto vale la pena osservare. Il caviale è un alimento assai poco efficiente per placare la fame. E per dissetarsi il Barolo non è il top, l'acqua funziona molto meglio. Il sesso, in teoria, oggi non sarebbe il modo più efficiente per procreare. Ma continuiamo a farlo perché procreare in questo modo ci piace.

Per dirlo con gli economisti, ci sono tante cose che sono registrate dalle nostre "funzioni di utilità": ci piacciono e quindi le facciamo anche se costano molto. L'altruismo è una di queste cose. Usiamo il no-profit perché lo vogliamo usare, anche se, in teoria, esistono alternative meno costose.

Ci si può poi chiedere se l'altruismo vada considerato solo in quanto espressione di un fenomeno che riguarda ciascun individuo o se il fenomeno possa essere considerato appannaggio anche di Stati o di imprese. Si tratta di valori, di beni correlati, assai simili, che però non so-

⁶ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit.

no esattamente la stessa cosa. Diventa quindi molto interessante verificare quando e come facciamo una data cosa, perché per noi essa rappresenta un fine in sé, e quando invece la facciamo considerando ciò che facciamo un mero mezzo per arrivare a un fine. Gli economisti di questo preferiscono non parlare. C'è del resto una ragione tecnica per la quale questi ultimi non amano parlare di altruismo. E la ragione è: perché a loro sembra inutile. Come ha detto un economista: non posso chiederti quanto mi costerebbe pagarti perché tu possa innamorarti di me, considerando solo la mia persona. Non si può comprare l'amore. Né si può costringerlo. I due metodi ai quali generalmente gli economisti ricorrono per influenzare la produzione di un bene in questo caso non funzionano: non c'è un prezzo di mercato per ottenere il tuo amore, né posso far ricorso a un comando centralizzato per farmi amare.

Ma è veramente inutile parlare di altruismo? Non c'è un prezzo, però posso offrirti cioccolatini o fiori per propiziare il tuo amore. Non posso costringerti a essere altruista, ma posso insegnarti a diventarlo. L'istruzione è un modo di comandare un risultato – la crescita del comportamento altruista – che funziona. Gli economisti quindi si sbagliano quando dicono che non c'è nulla che si possa fare riguardo all'altruismo. Esistono forme di semi-mercato (le scatole di cioccolatini) e di semi-comando (l'istruzione) che influiscono sulla quantità di altruismo che viene prodotta. Una volta assodato che ci sono beni che vogliamo, e che esistono modi per influenzare la quantità di questi beni che può venir prodotta, possiamo guardare a questi beni in una nuova prospettiva e con inedita saggezza.

È un esercizio che vale la pena condurre, al quale prima del mio libro gli economisti si erano dedicati ben poco (forse perché non ci avevano pensato), e che deriva proprio dal metodo che ho descritto all'inizio di questa chiacchierata. Ricordate? Guardiamo al diritto e all'economia, se c'è un contrasto, cerchiamo di capire quale delle visioni contrastanti espresse da questi saperi su un dato problema risulta inadeguata.

Queste cose il grandissimo Coase le aveva in qualche misura intuite già nel suo primo articolo, perché, *en passant*, nel suo *The Theory of the Firm* egli aveva osservato: «sì, le imprese ci sono perché costano meno, ma può darsi che ci siano perché a qualcuno piace comandare, invece che fare mercato».

Possiamo portare questa osservazione a un livello più generale. Leggiamo von Hayek, il quale afferma che in presenza di determinati presupposti l'ordine di mercato conduce a un risultato efficiente. Ma non si può leggere Hayek senza avere a mente che a lui il mercato piace, che è una cosa che gli va a genio a prescindere dalla circostanza che il mercato funzioni. Leggiamo Trotskij, il quale afferma che in presenza di determinate condizioni, l'atto autoritativo conduce a un risultato efficiente. Ma non si può capire Trotskij senza sapere che lui parteggia per il comando centralizzato. Quel che intendo dire è che dobbiamo sempre cercare di capire in che misura queste strutture (il mercato, il comando centralizzato) si fondano su valori che sono presenti in noi, e in che misura esse possono essere considerate efficienti sulla base dei costi che prospettano. Solo a questo punto si comincia a comprendere perché si danno certe strutture giuridiche, e solo a quel punto diviene possibile criticarle in un modo che può rivelarsi proficuo.

4. *Merit goods*

Un altro esempio su cui fermare l'attenzione è offerto dai c.d. *merit goods*: in quasi tutte le società ci sono cose che, siano esse apportatrici di utilità o di negatività, non vengono lasciate a meccanismi di mercato. Tradizionalmente gli economisti concludono: «che male c'è a consentire a qualcuno che ha molti soldi di acquistare a caro prezzo un rene da qualcuno? La transazione renderebbe felici entrambi i contraenti». Benissimo. Ma quasi tutte le società proibiscono questo contratto. Per quale ragione?

Si possono dare due risposte: perché può darsi che molta gente si sentirebbe offesa se si desse un prezzo a certe cose. Il fatto di attribuire un prezzo è una cosa che può procurare dolore; e deve essere considerato un costo, un costo morale di cui gli economisti di solito non tengono conto, perché tradizionalmente questo costo morale non viene rilevato sui radar degli economisti. Se allora questa strada fosse preclusa, si potrebbe procedere a determinare collettivamente questo costo con una decisione collettiva regolamentare, ma anche questo è un costo. A me potrebbe non piacere il fatto che a Roma decidano certe cose in modo

diverso da quanto si fa in altri Paesi, e allora si deve mettere a confronto quanto costa regolare per dare un prezzo e quanto costa lasciare che sia il mercato a esprimere quel prezzo.

Chi volesse lasciare la scelta al mercato non terrebbe conto di quanto è stato scritto in un bel libro di Richard Titmuss, che negli anni Settanta si occupò di verificare quale fosse il modo migliore per garantire la provvista di sangue alle strutture ospedaliere inglesi⁷. Titmuss sosteneva in modo piuttosto elegante e convincente che il sangue non dovrebbe mai essere oggetto di compravendita, perché, in ultima analisi, il mercato del sangue è immorale. Qualcuno, dopo la pubblicazione del saggio, criticò la tesi di Titmuss, osservando, in modo un po' sprezzante, che forse quanti ricevevano il sangue in Inghilterra erano tutti bravi laburisti come l'autore del libro, perché in definitiva a quei tempi erano i laburisti a controllare il comando collettivo, il potere regolamentare.

Ma c'è anche un'altra ragione di cui tener conto. La compravendita di certi beni potrebbe anche essere ritenuta accettabile, così come il fatto che tali beni sono scambiati per un prezzo. Ma a offendere il sentimento popolare sarebbe la constatazione che, abbracciando questo metodo, il ricco comprerebbe dal povero.

Accettare il mercato significa accettare che la distribuzione di un bene rifletta il modo in cui, in generale, è distribuita la ricchezza in una data società. E perché, allora, non riformare la distribuzione di ricchezza generale? Perché il fatto che esistano differenze di ricchezza all'interno di una società si risolve in un vantaggio, in un incentivo, a condizione che alcune tipologie di beni non vengano distribuite e allocate in base alla distribuzione della ricchezza generale.

Se si guarda a questo problema, invece di proibire il mercato per certi beni si potrebbe immaginare un mercato nel quale tutti hanno la stessa quantità di risorse, oppure un mercato nel quale ai poveri sono attribuiti sussidi e i ricchi sono tassati. E questa potrebbe essere un'ottima idea da seguire con riferimento a questo tipo di beni, i *merit goods*, che però non è possibile mettere a fuoco se non si tiene conto del fatto che questa decisione finirebbe per offendere qualcuno, determinando

⁷ R.M. TITMUSS, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy*, London, 1970.

costi morali, costi di cui, come abbiamo detto, gli economisti tendono a non tener conto.

Questa consapevolezza può essere utile per scrutare tante altre cose. Per esempio, quando una società decide di fare a meno della coscrizione obbligatoria, preferendo optare per un esercito fatto di soli professionisti, il mercato volontario di soldati in tempo di guerra offende il nostro senso morale, perché fa sì che solo i poveri vengano chiamati a rischiare la vita al fronte. E quindi si sceglie la leva obbligatoria. Ma se esistesse un modo per tassare chi decide di esercitare il suo diritto di non rispondere alla leva in tempo di guerra, facendo sì che il livello di questa tassazione possa diventare talmente elevato da non comportare significative differenze nel numero complessivo di quanti alla fine accetterebbero la chiamata alle armi, potremmo accettare che la questione sia lasciata al mercato, e in tal modo il funzionamento del mercato saprebbe rivelare quanto collettivamente si è disposti a investire in una guerra, fornendoci una indicazione assai importante, che invece la leva obbligatoria impedisce di ricavare. Così è anche per le donazioni ai partiti o ai leader politici, quando non sono fissati tetti per le donazioni e al ricco è concesso di donare qualsiasi cifra al politico di turno. Anche in questo caso il mercato dovrebbe essere regolato in modo tale da istituire le condizioni per garantire una certa uguaglianza, invece di essere lasciato libero di esprimere il suo tradizionale volto dominante.

5. Valori

L'ultima cosa che mi piacerebbe toccare in questo mio intervento è la questione dei valori. Gli economisti (ripeto: parlo di economia, ma potrei dire le stesse cose parlando di altri saperi) usano dire: «noi di valori non ci interessiamo, assumiamo i valori in quanto dati, *de gustibus non disputandum est*. I valori son quello che sono». Ma questo non è vero, perché l'economia non considera affatto i valori in un modo dato e immutabile. Ho già detto che gli economisti non tengono conto dei valori morali, che è quanto dire che si tratta di valori che nel modo di ragionare dell'economista vengono più o meno consapevolmente espunti e messi da parte. Gli economisti hanno poi un altro mantra: «più

è meglio di meno». E anche questo, a ben vedere, è un valore. Occorre quindi verificare quali sono i valori che l'economia prende in considerazione, e quali, invece, essa non considera.

Per il diritto, invece, i valori sono fondamentali, unitamente al mero fatto di credere che i valori esistano. Il diritto risponde al cambiamento dei valori. E le trasformazioni del diritto mutano i valori. È per questo che, quando si parla di riformare il diritto, è molto importante sapere qualcosa sui valori ed è altrettanto importante essere attrezzati per valutare quali valori possono essere più desiderabili e quali meno.

*Brown v. Board of Education*⁸, il caso che ha messo fuori legge la segregazione negli Stati Uniti, fu il prodotto di vari cambiamenti intervenuti nel modo in cui la società americana si riconosceva nei suoi valori. Allo stesso tempo, questo caso ha enormemente contribuito a modificare i valori della Nazione. Il caso che ha riconosciuto il diritto di abortire è stata una decisione che ha mutato i valori in entrambe le direzioni⁹, sia quella che stava a cuore ai sostenitori dell'aborto, sia quella per la quale si battevano gli oppositori. Il diritto ha effetto sui valori e subisce l'effetto dei valori. Riuscire a dire qualcosa sui valori sarebbe terribilmente utile, anche perché tradizionalmente gli economisti non amano approfondire il tema. Ecco perché guardare il diritto e scrutare cosa succede nel suo seno non solo può offrire conferma alle soluzioni proposte dall'economia, ma può essere di grande utilità per quest'ultima, e in ultima analisi può migliorare l'utilità del ragionamento economico, come ha dimostrato Coase quando ha osservato che è necessario prendere in considerazione i costi di funzionamento del mercato, introducendo in tal modo un nuovo paradigma nel pensiero economico.

Soffermiamoci sui valori: se non esiste alcun valore non abbiamo davvero niente da dire. Ipotizziamo, invece, che i valori esistano e che ve ne siano solo due fondamentali: «più è meglio di meno» e «nella distribuzione della ricchezza l'uguaglianza è preferibile alla disuguaglianza». Potremmo dire che il ruolo che il diritto esercita nel conformare il modo in cui questi valori sono avvertiti dalle persone, facendo sì che la gente tenda a preferire cose che non sono scarse, può riuscire a

⁸ *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954).

⁹ *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

determinare una migliore massimizzazione congiunta della coppia di valori fondamentali che sono a base della nostra riflessione, per promuoverli congiuntamente.

Se alla gente piace un vino di buona qualità, ma non particolarmente elaborato, anziché un costosissimo vino fantastico; se la gente preferisce un sesso normale anziché quello che dicono di fare le star di Hollywood; se la gente sceglie cose per le quali non si pone un problema di scarsità, il risultato netto sarebbe quello di avere una torta più grande che allo stesso tempo può essere divisa in modo più eguale. Perché, nel momento in cui la gente desidera qualcosa che è scarso bisogna creare incentivi, e questi inevitabilmente rendono certe persone più ricche di altre, con l'effetto di determinare meno uguaglianza. Quindi il fatto di considerare solo questi due valori induce a comprendere che altri valori possono essere preferibili e che questa opera di massimizzazione congiunta è un compito che gli economisti sono attrezzati per svolgere meglio di chiunque altro.

Fin qui ho ragionato avvalendomi di esemplificazioni piuttosto elementari, ma aggiungiamo al quadro un altro valore: la creatività. Diciamo, dunque, che alle persone piace “più è meglio di meno”, “più uguale è meglio di meno uguale”, e “fare cose creative”.

Quello della creatività è un valore in cui probabilmente tutti credono, non foss'altro perché tutte le religioni ci dicono, in un modo o nell'altro, attraverso i propri testi sacri o i propri miti, che siamo fatti a immagine e somiglianza di un Creatore. Proviamo a immaginare cose che non siano scarse e che, al contempo, possano risultare creative. Una di queste è preoccuparsi della crescita dei figli: farlo è un'attività per certi versi difficile e faticosa, che però ci appare molto più creativa di quanto non sia l'andare in fabbrica. Se una società vuole – e credo che tutte le società debbano volerlo – che uomini e donne siano trattati ugualmente, ci sono due modi per realizzare questo cambiamento attraverso il diritto: uno di questi è creare le condizioni affinché i bambini siano sostenuti nello studio e vengano assistiti da addetti ai lavori, persone in possesso di apposita qualifica professionale che si facciano carico del compito per consentire alle madri e ai padri di andare regolarmente a lavorare. Questa scelta potrebbe sembrare desiderabile, ma

espropria ciascun individuo di un'attività creativa, stare con i propri figli durante gli anni della loro crescita.

Un altro modo per realizzare questo cambiamento nel segno dell'uguaglianza fra i sessi è fare in modo che sia le madri che i padri debbano curare la crescita dei propri figli, facendo leggi che permettano di accudirli, preservando l'attività lavorativa e la carriera di entrambi i genitori. Questa scelta permetterebbe di massimizzare i tre valori da cui abbiamo preso le mosse, realizzando una torta più grande, uguale, e anche più creativa.

Questo esempio ci dice una cosa molto importante sulla struttura dei valori fondamentali di una società, segnalando il modo attraverso il quale è possibile massimizzare congiuntamente questi valori. Il cambiamento dell'economia, che cambia il diritto, che a sua volta cambia l'economia, è il futuro. E guardare a queste cose in un campo dopo l'altro è la cosa che io, che ho 87 anni, posso solo provare a indicare in un libro come il mio. Ma a farlo, a guardare a queste cose, e a dire come tutto questo possa tenersi assieme, dovete essere voi. È una cosa così bella perché voi la potete fare non solo avvalendovi dell'economia comportamentale, ma in tanti altri modi. Non solo con l'economia, ma anche con la filosofia, con altri saperi, per dimostrare come si può ottenere una società migliore.

E così via. Esistono tante cose che, quando sono scrutate con occhio attento a misurare l'incidenza dei valori morali, per far sì che di questi valori morali si tenga conto, possono essere oggetto di riforme condotte consapevolmente e in modo molto più serio, senza limitarsi a concludere che una cosa deve essere proibita *tout-court*, senza meritare ulteriori riflessioni. Gli economisti, invece, in questi casi si limitano a dire che è sbagliato proibire, ma non sono in grado di fare il passo successivo per dire cosa sarebbe desiderabile fare una volta che si sia convenuto sull'inopportunità della mera proibizione.

Ancora una volta – torno a dirlo – ciò che si potrebbe fare lo si può «vedere» solo se si esamina un problema essendo consapevoli di quanto accade nella realtà pratica del diritto, e allo stesso tempo mostrandosi scettici per le teorie attraverso le quali quel problema viene tradizionalmente letto, per chiedersi cosa si può fare per migliorare quelle teorie.

6. Epilogo

Ho voluto chiudere il mio libro riportando il testo del discorso di commiato dall'insegnamento di Arthur Corbin, uno dei primi a interessarsi di *law and...* qualcos'altro. Lui era ancora attivo, era arrivato a Yale nel 1903 e si aggirava ancora nei corridoi della facoltà quando ho cominciato a insegnare. Lasciando la cattedra prima di andare in pensione, Corbin lesse la sua lettera di commiato ai colleghi e disse:

noi abbiamo guardato il diritto dall'esterno del diritto, dal punto di vista di tutte queste scienze sociali. È stato molto utile. Ma non crediamo che queste scienze abbiano la verità in tasca. La verità è difficile da trovare. Perciò, da giuristi, bisogna guardare queste scienze con lo stesso atteggiamento scettico – non cinico – con cui siamo soliti guardare il diritto. Guardate loro dal punto di vista del diritto con lo stesso scetticismo di sempre e allora – adagio adagio – forse riuscirete a realizzare riforme che vale davvero la pena realizzare.

Farlo spetta voi. Che bellezza!

IL DIRITTO OLTRE I CONFINI

Fulvio Cortese

La lezione che Guido Calabresi offre alla Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei non rappresenta soltanto il dono, di per sé prezioso, di uno dei giuristi più noti e stimati del panorama globale. Costituisce anche una bella e stimolante occasione di bilancio e di conferma per un metodo e un'ispirazione culturale che da sempre connotano lo studio e l'insegnamento del diritto nella Facoltà trentina. I motivi per essere grati a Guido Calabresi, dunque, sono molteplici. E i ringraziamenti vanno doverosamente estesi al collega Umberto Izzo, che si è fatto promotore dell'iniziativa di cui il presente volume reca testimonianza.

Nell'esperienza didattica e di ricerca della Facoltà, ormai più che trentennale, la coltivazione di un approccio di *Law and Economics* è emersa da subito, specie nel contesto diffuso – anche oltre l'ambito del diritto civile e del diritto privato comparato – di un approfondimento dallo spiccato taglio comparatistico, volto sia a valorizzare le intrinseche potenzialità critiche del confronto con altri saperi, sia a promuoverne una visione a sua volta relativizzante.

Da un lato, infatti, la frequentazione degli itinerari della riflessione giuseconomica ha consentito a diverse generazioni di studenti e di studiosi di percepire in modo ancor più forte l'importanza di proiettarsi al di là di determinati confini: quelli territoriali, innanzitutto; ma anche quelli imposti dalla stratificata autoreferenzialità di categorie che proprio la loro ricorrente e perdurante affermazione nazionale, lungi dal costituire un vivo termine di confronto dialettico o una palestra logica altrettanto dinamica, rischiava di trasformare in schemi mentali eccessivamente rigidi e incapaci di tragguardare nuovi orizzonti.

Da questo punto di vista, l'adozione per molti anni, nel corso di diritto civile, del saggio di Guido Calabresi e Philip Bobbitt *Tragic*

*Choices*¹, ha significato qualcosa di più di una semplice lettura complementare: si trattava di un evidente invito alla contaminazione culturale, al ragionamento valutativo, all'indagine non prettamente positivista, e anche, se non soprattutto, all'argomentazione consapevole delle *policies* che sono sottese a ogni opzione normativa.

Dall'altro lato, al contempo, la pratica di *Law and Economics*, a Trento, ha fatto da apripista per la fertilizzazione di ulteriori e trasversali percorsi di dialogo interdisciplinare, creandosi con ciò le condizioni affinché, al di là del superamento di *alcuni* e specifici confini, si desse al giurista l'occasione per superarne anche *altri*: vuoi arricchendo il metodo comparatistico di una profondità storico-filosofica o umanistica (come è avvenuto, ad esempio, per l'istituzione di un insegnamento di diritto e letteratura o di un laboratorio di diritto e cinema); vuoi – ancora – utilizzando il *know how* comparatistico per un proficuo avvicinamento alla definizione del rapporto tra diritto e scienza o tra diritto e tecnologia (operazione che nella Facoltà è meritoriamente compiuta da due vivaci, e apprezzati, gruppi di ricerca, *Biodiritto* e *LawTech*).

Law and Economics, in altri termini, ha preparato il terreno per molteplici progetti di *Law and...*, in una prospettiva, tuttavia, non del tutto coincidente (o non più coincidente) con quella originariamente, e da tempo, maturata nell'accademia d'Oltreoceano. Nel quadro della *School of Trento* seguire un approccio *Law and...* non ha avuto esclusivamente il senso di introdurre negli studi giuridici e nella formazione del giurista una forte impronta di tipo valoriale, nella direzione di una critica all'adeguatezza della legislazione vigente, per un suo progressivo rinnovamento. *Law and...* è stato anche un modo per rilanciare e riproporre l'importanza della scienza giuridica *tout court*, della sua tradizione e del suo patrimonio di principi e di dottrine in un contesto storico di positivizzazione, quasi automatica e sempre più marcata, di modelli, teorie, metodi o soluzioni avallati da altre scienze.

Da quest'altro punto di vista, *Law and...* si è rivelato alla stregua di uno strumento di stabilizzazione o, se si vuole, di *razionalizzazione del discorso*, non solo di quello tecnico-giuridico, ma anche di quello pub-

¹ G. CALABRESI, P. BOBBIT, *Tragic Choices*, New York, 1978 (tr. it. *Scelte Tragiche*, Milano, 1986 e 2006², traduzione di C. RODOTÀ, presentazione di C.M. MAZZONI).

blico o politico nel senso più ampio: di un discorso nel quale a essere veramente decisivo non è solo il pluralismo delle voci che vi partecipano, ma anche il pluralismo dei contributi che i tanti e differenti saperi, di volta in volta pertinenti, possono mettere a disposizione. Ciò perché, come ricorda Calabresi nella sua lezione, la relazione tra il diritto e le altre scienze è improntata a una comunicazione inevitabilmente biunivoca. Non solo a Trento, d'altra parte, gli ambiti in cui questa funzione razionalizzante ha avuto modo di esprimersi al meglio sono stati quelli dello studio del diritto dell'Unione europea o delle trasformazioni più marcate del diritto internazionale e dello spazio giuridico globale: ambiti nei quali, più che altrove, la razionalizzazione è emersa nella ricerca diffusa dei principi generali e degli istituti di dialogo / contaminazione tra esperienze giuridiche diverse, sulle tracce di un linguaggio comune fondato sui diritti e sulla loro tutela.

È chiaro che percorrere la strada prefigurata da queste sfide comporta un grande impegno e un costante sforzo di rinnovo delle motivazioni intellettuali e sociali che lo animano.

Nel contesto universitario nazionale la Facoltà si è recentemente guadagnata la possibilità di essere annoverata tra i "Dipartimenti di Eccellenza" sulla base di un progetto che si propone di strutturare ulteriormente, in modo sistematico, proprio la sua caratteristica proiezione *oltre i confini*, così come qui brevemente illustrata. È per tali motivi, ad esempio, che la Facoltà ha intrapreso un itinerario volto, per un verso, a consolidare e rilanciare ambiti disciplinari sui cui da tempo ha già messo alla prova la sua vocazione comparatistica (il diritto dei paesi africani e asiatici, il diritto islamico, il diritto cinese), per altro verso, a intraprendere nuovi itinerari di approfondimento critico (nello studio delle migrazioni internazionali, nel rafforzamento del diritto dell'economia, nell'analisi delle tante e delicate questioni giuridiche dell'intelligenza artificiale), ancora una volta nel segno della relazione tra la scienza giuridica e le altre scienze.

L'attualità della lezione di Calabresi si misura tuttora sul filo di questa relazione: perché anche oggi è una relazione che rischia di interrompersi o di consolidarsi su binari di reciproca indifferenza o, peggio ancora, di reciproca dominanza.

Forse la traiettoria che la didattica e la ricerca in ambito giuridico devono cercare di percorrere è quella, pure ambiziosa, delle feconde intuizioni che animano da molti anni i teorici della c.d. “Terza Cultura”. Forse, in buona sostanza, è necessario comprendere se le attitudini razionalizzanti di un ragionamento giuridico critico e aperto possano fornire la base, per così dire, organizzativa e legittimante per una prospettiva epistemologica che si proponga esplicitamente di abbattere il dualismo tra scienze “diversamente degne” ma “in competizione reciproca”: in altre parole, di riconoscere e svelare ciò che ambisce a essere surrettiziamente – e dunque pericolosamente – *prescrittivo* in ciò che pretende di essere puramente *naturale* e, al contrario, di sottoporre al costante vaglio del confronto con la *natura delle cose* e con la loro evoluzione la tenuta effettiva di *dispositivi prescrittivi* sorti nell’egemonia di presupposti socio-culturali specifici.

In quest’ultimo senso, non c’è dubbio che a venire in gioco, anche in tale direzione, è l’ambizioso progetto della società democratica e della corrispondente forma di Stato, che è programmaticamente votata al mutamento e, per ciò solo, alla necessità di un parallelo adeguamento delle strutture sociali e istituzionali. Saranno in grado i giuristi di interpretare questa necessità nel modo più fecondo ed equilibrato? L’esperienza di *Law and...* è il campo di prova su cui possono misurare utilmente tutte le loro abilità.

COSTI MORALI E DIRITTO COMPARATO

*Giuseppe Bellantuono**

SOMMARIO: 1. *Introduzione: il problema del costo morale.* 2. *Come identificare i costi morali.* 3. *Come governare i costi morali.* 4. *Conclusioni: il futuro del dialogo interdisciplinare.*

1. Introduzione: il problema del costo morale

Perché distinguere fra l'approccio di Analisi Economica del Diritto (AED) e di Diritto ed Economia (D&E)? Attribuendo a tale distinzione un ruolo di primo piano, Guido Calabresi tocca uno snodo fondamentale del dialogo interdisciplinare¹.

Quali concetti utilizzare, quale uso farne e per affrontare quali problemi sono alcune delle scelte principali in grado di orientare e dar forma all'interazione fra discipline. Nella prospettiva di Calabresi, D&E è la modalità di interazione da privilegiare. Il suo principale vantaggio è costringere entrambe le discipline a confrontarsi con i rispettivi metodi di analisi per ottenere ricostruzioni più accurate della realtà osservata. Molte altre modalità di interazione sono possibili, con notevoli differenze dal punto di vista della profondità delle trasformazioni, del grado di integrazione e della collaborazione fra ricercatori².

Alcune di queste interazioni hanno aperto la strada a nuovi settori di indagine interdisciplinare, o dato vita a discipline separate dalle matrici

* Ringrazio Massimiliano Vatiero per gli utili commenti. Errori e omissioni sono miei.

¹ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., p. 2.

² P. CSERNE, *Knowledge claims in law and economics: gaps and bridges between theoretical and practical rationality*, in P. CSERNE, M. MALECKA (a cura di), *Law and Economics as Interdisciplinary Exchange: Philosophical, Methodological and Historical Perspectives*, Abingdon-New York, 2020, pp. 9-30 (descrizione di otto diverse forme di interazione fra diritto ed economia).

originarie. Per alcuni temi, l'AED criticata da Calabresi potrebbe risultare perfettamente legittima come strategia interna (non interdisciplinare) in grado di affinare i modelli economici³.

Il libro di Calabresi esplora i problemi metodologici di una delle forme più avanzate di interdisciplinarietà: l'approccio di D&E richiede che i ricercatori di entrambe le discipline collaborino sia nella definizione degli strumenti di analisi che dei problemi da analizzare. Il risultato atteso da tale collaborazione è una profonda trasformazione su entrambi i versanti. Per indicare come tale trasformazione dovrebbe avvenire, Calabresi sceglie temi che si collocano nelle aree di intersezione fra tradizionali sistemi di allocazione delle risorse. Si tratta, cioè, delle aree dove le controversie su obiettivi e strumenti per realizzarli diventano più visibili: beni meritori (*merit goods*) che non possono essere gestiti con strutture pure di mercato o autoritative, preferenze altruistiche che giustificano il ricorso a organizzazioni non profit, valori percepiti come rilevanti per l'organizzazione di una società ma non adeguatamente considerati nei processi decisionali collettivi. In tutti gli ambiti appena menzionati, le difficoltà metodologiche del dialogo interdisciplinare sono di due tipi:

- a) Come analizzare situazioni in cui benefici e costi individuali sono direttamente influenzati da benefici e costi di altri individui, gruppi o della società in generale. Laddove questa interdipendenza delle utilità personali si manifesti, Calabresi propone di ricorrere alla nozione di costo morale esterno per renderla visibile.
- b) Come stabilire quali strutture giuridiche sono in grado di gestire i costi morali esterni. Calabresi ha da tempo esplicitato la sua prefe-

³ Ad esempio, ritenere che le caratteristiche del contesto istituzionale contribuiscono, a volte in modo decisivo, allo sviluppo economico consente di non limitare l'analisi a fattori come la dotazione di risorse naturali o la disponibilità di capitale fisico e umano. I vantaggi delle teorie economiche istituzionaliste rispetto a teorie alternative vanno riconosciuti anche se la nozione di 'istituzione' è controversa nel dibattito economico (S. VOIGT, *Institutional Economics: An Introduction*, Cambridge, 2019, pp. 12-19) e non sempre coincide con le ricostruzioni che i giuristi considerano rilevanti [cfr., ad es., B.Z. TAMANAHA, *The knowledge and policy limits of New Institutional Economics on development*, 49 (1) *J. Econ. Issues* 89 (2015); S. DEAKIN ET AL., *Legal institutionalism: capitalism and the constitutive role of law*, 45 *J. Comp. Econ.* 188 (2017)].

renza per strutture di mercato modificate o strutture autoritative modificate⁴.

In molti ambiti, la rilevanza di queste due difficoltà metodologiche è facilmente riconoscibile. Se si perseguono obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la trasformazione dei mercati e della regolazione, un impatto sulle interdipendenze fra individui e gruppi è altamente probabile. Se ai cittadini si chiede di contribuire alla sostenibilità con le loro scelte di consumo, occorre trovare il modo di influenzare i comportamenti di massa senza ridurre gli spazi di libertà necessari in società democratiche. Se alle imprese globali si chiede di essere socialmente responsabili⁵, occorre trovare il modo di influenzare i modelli organizzativi per renderli compatibili con i valori prescelti. Se si vogliono sfruttare i benefici delle tecnologie digitali, occorre evitare nuove forme di discriminazione e di diseguaglianza. Se si vuole che l'integrazione dei mercati a livello regionale o globale sia accompagnata dall'elaborazione di nuove nozioni di giustizia sociale, occorre identificare le strutture giuridiche in grado di garantire la coesistenza dei due obiettivi.

Per ciascuno dei problemi menzionati, il quadro teorico proposto da Calabresi non è certo l'unico strumento di analisi. È possibile, però, sostenere che, laddove quei problemi siano affrontati con un approccio interdisciplinare, sia sempre necessario definire i valori di riferimento e identificare le strutture giuridiche compatibili con la loro attuazione. In altri termini, le due difficoltà metodologiche menzionate sono sempre rilevanti per qualsiasi proposta teorica che voglia considerare congiuntamente un insieme di valori e gli spazi da riservare al mercato e alla regolazione.

I paragrafi che seguono esplorano la possibilità di utilizzare la comparazione giuridica per identificare i costi morali e le strutture giuridiche che dovrebbero governarli. Due considerazioni giustificano il ricorso a un approccio comparatistico in quest'ambito. In primo luogo, i costi morali sono osservabili solo in modo indiretto, e cioè sulla base di

⁴ Così già G. CALABRESI, P. BOBBITT, *Tragic Choices*, cit., pp. 53 ss. (*modified political devices*) e p. 83 ss. (*modified markets*).

⁵ O, nella terminologia di G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., pp. 105 ss., di prestare attenzione alle preferenze 'altruiste'.

scelte collettive che mettono a disposizione determinati beni o creano determinati costi. Secondo Calabresi:

Le strutture giuridiche esistenti suggeriscono una serie di decisioni in merito alle quali beni e passività possano garantire a quella particolare società la maggiore riduzione dei costi della disuguaglianza in relazione ai benefici degli incentivi nel caso venissero rimossi dal mercato in misura minore o maggiore. Allo stesso tempo, però, ci dicono molto di più su quali siano gli incentivi di cui quella specifica società ritiene di avere bisogno in relazione ai costi morali legati alla disuguaglianza. In questo senso, le varie società presentano differenze sia fra loro sia in diverse circostanze⁶.

Questa indicazione può essere utilizzata per esplorare la relazione bilaterale fra costi morali e strutture giuridiche. Se le regole adottate in due sistemi giuridici divergono, è possibile che la differenza sia dovuta alla maggiore o minore rilevanza dei costi morali? Dare una risposta affermativa a questo interrogativo significa valutare le scelte istituzionali in ciascun sistema da un nuovo punto di vista. Si tratta, cioè, di stabilire se i costi morali giochino un ruolo decisivo e quali conseguenze producano sull'alternativa fra mercato e regolazione.

In secondo luogo, le strutture giuridiche modificate di Calabresi potrebbero essere disponibili in maggiore o minore misura in ciascun sistema. Inoltre, è possibile che ciascun sistema debba adottare una struttura giuridica modificata con particolari caratteristiche. La comparazione dovrebbe servire non solo a identificare i fattori che influenzano la scelta fra struttura di mercato e autoritativa, ma anche le caratteristiche di ciascuna struttura giuridica in uno specifico sistema.

La comparazione che utilizza i costi morali come punto di riferimento assume toni prescrittivi. Considerare la disuguaglianza rilevante per la scelta delle strutture giuridiche significa aderire a una delle teorie

⁶ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., p. 88 s. E già G. CALABRESI, P. BOBBITT, *Tragic Choices*, cit., p. 178 ('how different conceptions of equality interplay with different institutional and legal traditions to make some approaches to tragic choices plausible for a society while excluding others').

morali che ritiene ingiustificata una specifica distribuzione della ricchezza⁷.

Questa premessa metodologica è necessaria anche quando un sistema giuridico riconosca esplicitamente il principio di eguaglianza o dichiari di voler perseguire obiettivi di giustizia sociale. L'analisi dei costi morali richiede di valutare dove e come si dia attuazione a tali obiettivi. È possibile, però, evitare un approccio esclusivamente prescrittivo e riconoscere alla comparazione il compito di raccogliere le informazioni necessarie per l'identificazione dei costi sociali.

L'obiettivo principale di Calabresi è spostare l'analisi economica verso gli aspetti più complessi della realtà giuridica. Osservare dall'esterno tale complessità può aiutare a distinguere le scelte istituzionali più direttamente influenzate dai costi morali. A ben vedere, si tratta della medesima prospettiva coltivata dagli studi di *Comparative Law and Economics*. Benché questo campo di indagine sia a volte rimasto vittima dell'approccio unilaterale criticato da Calabresi, rimangono intatte le ragioni che consigliano di non limitare l'analisi economica a un solo sistema giuridico⁸.

Gli studi sulla psicologia dei processi cognitivi e decisionali hanno già consentito di estendere le forme di interazione fra comparazione e analisi economica⁹. È plausibile ipotizzare che un'analogia estensione possa derivare dall'analisi dei costi morali.

⁷ Ad es., T.M. SCANLON, *Why Does Inequality Matter?*, Oxford, 2018 (ove si discutono sei differenti ragioni per opporsi a differenti forme di disuguaglianza).

⁸ R. CATERINA, *Comparative Law and Economics*, in J. SMITS (a cura di), *Encyclopedia of Law and Economics*², Cheltenham, 2012, pp. 191-205; G.B. RAMELLO, *The past, present and future of Comparative Law and Economics*, in T. EISENBERG, G.B. RAMELLO (a cura di), *Comparative Law and Economics*, Cheltenham, 2016, pp. 3-22; F. FAUST, *Comparative law and economic analysis of law*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*², Oxford, 2019, pp. 826-850.

⁹ Ad es., J. DE CONINCK, *Reinvigorating comparative law through behavioral economics? A cautiously optimistic view*, 7 (3) *Review of Law and Economics* 711 (2011); C. ENGEL, A. SCHMELZER, *Committing the English and the continental way: an experiment*, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, 2017/16; G. MOSER, *Rethinking Choice of Law in Cross-Border Sales*, Den Haag, Boom Juridisch, 2018; G. RÜHL, *Behavioural analysis and comparative law: improving*

Il par. 2 concentra l'attenzione sulla prima difficoltà metodologica. Più specificamente, si definisce la nozione di costo morale, si descrive il dibattito suscitato da tale nozione, e si propone di utilizzare un'analisi in tre fasi per stabilire quale sia la rilevanza dei costi morali in ciascun sistema giuridico. Il par. 3 discute i fattori istituzionali che potrebbero guidare la scelta delle strutture giuridiche a cui affidare il compito di governare i costi morali. Il par. 4 riassume l'analisi e propone alcune riflessioni sulle prospettive di questa area di ricerca.

2. *Come identificare i costi morali*

I costi morali rappresentano la reazione negativa associata alla scelta di rendere disponibili determinati beni attraverso il mercato o attraverso strutture autoritative. Per Calabresi, la reazione negativa ha due cause: il rifiuto di stabilire un prezzo per determinati beni e l'indisponibilità ad accettare che determinati beni siano disponibili in quantità maggiori a chi può pagare di più. Gli stessi beni possono determinare entrambi i costi morali: ad esempio, la vendita di organi umani suscita entrambe le reazioni negative. Lo stesso può dirsi per l'accesso alle risorse idriche: alcuni potrebbero rifiutare l'idea che l'acqua sia una merce a cui attribuire un prezzo, ma anche ritenere che l'accesso non debba dipendere dal reddito.

Questa definizione di costi morali solleva due interrogativi, entrambi discussi in questo paragrafo:

- 1) Quali costi morali considerare? Tutti o solo alcuni?
- 2) Come interpretare la relazione bilaterale fra costi morali e strutture giuridiche?

Consideriamo il primo interrogativo. Calabresi ritiene che la nozione di "bene meritorio" aiuti a riconoscere la rilevanza dei costi morali.

the empirical foundation for comparative legal research, in H.-W. MICKLITZ ET AL. (a cura di), *Research Methods in Consumer Law*, Cheltenham, 2018, pp. 477-512; J. LINARELLI, *Behavioral Comparative Law: Its Relevance to Global Commercial Law-Making*, in O. AKSELI, J. LINARELLI (a cura di), *The Future of Commercial Law: Ways Forward for Change and Reform*, Oxford, 2019, pp. 69-106.

Questa categoria di beni fu introdotta negli anni Cinquanta dall'economista di origine tedesca Richard A. Musgrave (1910-2007). È utile ricordare le caratteristiche delle diverse categorie di beni proposte dalla teoria economica (Tabella 1). Per beni privati, pubblici e di club la classificazione si basa su due caratteristiche che influiscono sulla loro offerta. I beni meritori possono condividere le caratteristiche di non rivalità e non esclusività. Tuttavia, contrariamente alle altre categorie, la classificazione considera il lato della domanda. Il consumo di beni meritori è insufficiente perché non tiene conto delle esternalità positive diffuse che può generare. Si tratta di beni per i quali diventa fondamentale riconoscere l'interdipendenza delle preferenze individuali. I benefici dei beni meritori non sono collegati al loro consumo diretto, ma all'influenza che il loro consumo da parte di altri esercita sulle relazioni sociali¹⁰.

Tabella 1. *Classificazione dei beni nella teoria economica*

Categorie di beni	Caratteristiche	Esempi
Beni privati	Rivali ed escludibili	Edifici, veicoli
Beni pubblici	Non rivali e non escludibili	Idee
Beni di club Gestioni collettive	Parzialmente rivali ed escludibili	Internet Risorse naturali
Beni meritori	Non rivali e non escludibili, consumo e offerta insufficienti	Istruzione, sistema sanitario, protezione dell'ambiente

La definizione di beni meritori utilizzata da Calabresi non coincide con la definizione di Musgrave. Quest'ultimo collocava la nozione all'interno di un approccio di economia del benessere che giustificava l'intervento dello Stato solo in caso di fallimento del mercato.

¹⁰ B.M. FRISCHMANN, *Infrastructure: The Social Value of Shared Resources*, Oxford, 2012, p. 49. La categoria dei beni relazionali, introdotta negli anni Ottanta ed esplorata dalla letteratura economica e sociologica (cfr. L. FIORITO, M. VATIERO, *A Joint Reading of Positional and Relational Goods*, 30 (1) *Economia Politica*, 2013, pp. 87 ss.; P. DONATI, *Scoprire i beni relazionali: per generare una nuova socialità*, Soveria Mannelli, 2019) sottolinea l'interazione positiva e negativa fra consumo individuale e consumo altrui. Si tratta, quindi, di una nozione che potrebbe giustificare forme di intervento analoghe a quelle discusse da Calabresi.

Benché Musgrave abbia identificato varie ragioni per giustificare la distribuzione di beni meritori, le sue proposte richiedevano di considerare esplicitamente preferenze sociali incompatibili con le preferenze individuali¹¹.

In mancanza di una teoria morale che consentisse di selezionare le preferenze sociali rilevanti, la categoria dei beni meritori poteva dirsi coerente con le premesse teoriche dell'economia del benessere solo a patto di mantenerla entro limiti circoscritti.

Calabresi compie un'operazione opposta, propone cioè di introdurre nel dibattito una nozione di bene meritorio che non presuppone un fallimento del mercato e non richiede in ogni caso l'intervento dello Stato. Non sorprende che una delle obiezioni mosse a Calabresi sia l'eccessiva ampiezza della sua nozione di bene meritorio. Se la loro distribuzione da parte dello Stato non è limitata ai casi in cui non produce distorsioni del mercato, l'intervento pubblico può favorire gruppi di interesse o generare corruzione¹².

Questa obiezione non distingue, come proposto in questo contributo, fra identificazione dei costi morali e strumenti per governarli. Inoltre, non considera la varietà di strutture giuridiche modificate discusse da Calabresi. In termini più generali, l'analisi dei costi morali non può essere condotta partendo da una nozione restrittiva di bene meritorio. Analizzare i costi morali serve a riconoscere le situazioni in cui le preferenze individuali sono interdipendenti, e cioè proprio le situazioni che mercato e regolazione governano con enormi difficoltà. Ovviamente, è necessario individuare i limiti della categoria dei costi morali. Alcuni limiti non dovrebbero essere controversi: preferenze razziste o discriminatorie, o in generale vietate da principi di rango costituzionale e da specifiche misure legislative, non potrebbero essere prese in considerazione¹³.

¹¹ M. DESMARAIS-TREMBLAY, *The normative problem of merit goods in perspective*, 48 (3) *Forum for Soc. Econ.* 219 (2019).

¹² S. LEVMORE, *Merit-goods, Calabresi-goods, and rent-seeking: in honor of Guido Calabresi's The Future of Law and Economics*, 16 (1) *Jerusalem Review of Legal Studies* 129 (2017).

¹³ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., p. 166. Nello stesso senso, E.A. POSNER, C.R. SUNSTEIN, *Moral commitments in cost-benefit analysis*, 103 *Va. L. Rev.* 1809, 1833 s. (2017).

Più problematiche sono le preferenze che coinvolgono scelte etiche o religiose individuali. Ad esempio, dovremmo considerare i costi morali di chi non tollera la pornografia, i matrimoni fra persone dello stesso sesso, il consumo di alcool, l'uso del velo richiesto dalla religione islamica, il lavoro domenicale? Secondo i tradizionali principi del pensiero liberale, dovremmo rispondere che i costi morali possono essere presi in considerazione solo se un determinato comportamento provoca danni ad altri, ma non se è il frutto di scelte puramente private¹⁴. Si tratta, però, di un limite che rischia di restringere eccessivamente la nozione di costo morale proposta da Calabresi. Se i beni meritori sono necessari per contrastare forme di diseguaglianza, vincolare la loro distribuzione ai casi in cui è dimostrabile un danno significa rinunciare a considerare un numero significativo di interdipendenze¹⁵.

In che modo, dunque, definire i costi morali che consideriamo rilevanti? Per Calabresi, la risposta può venire dall'osservazione della realtà giuridica. Laddove si ricorra a una struttura giuridica modificata per distribuire un bene meritorio, è possibile ipotizzare che la rilevanza dei costi morali debba essere tenuta in considerazione. Qui incontriamo la seconda difficoltà menzionata in precedenza, e cioè la relazione bilaterale fra costi morali e strutture giuridiche. Si tratta di una relazione bilaterale perché è plausibile ipotizzare reciproche influenze: i costi morali

¹⁴ Il riferimento è all'*harm principle* di John Stuart Mill. Cfr. E.A. POSNER, C.R. SUNSTEIN, *Moral commitments*, cit., pp. 1817 s., pp. 1835 s., nonché la recensione di C.R. SUNSTEIN, *Listen, economists!*, in *New York Review of Books*, 10 novembre 2016, pp. 53 ss. G. TUZET, *Calabresi and Mill: Bilateralism, Moral Externalities and Value Pluralism*, 19 (3) *Global Jurist* 3 (2019), osserva che alcune interpretazioni dell'opera di Mill potrebbero giustificare il ruolo che Calabresi attribuisce ai costi morali, ma conclude che le interferenze con la libertà individuale sono inevitabili. Cfr. anche L. RAMPÀ, *Paternalismo, autonomia e diritti sociali: una rilettura in termini di analisi economica*, in *Politica del diritto*, 2016, pp. 305 ss., 315-317, per l'osservazione che le interferenze con l'autonomia individuale potrebbero essere giustificate nei casi di interdipendenza delle utilità personali.

¹⁵ Come osserva G. CALABRESI, *The Future of Law and Economics: comments and reflections*, 16 (1) *Jerusalem Rev. Legal Stud.* 167, 174 (2017), affermare che qualcuno può sentirsi oltraggiato dai comportamenti altrui significa ribadire che non esiste una valutazione neutrale delle preferenze individuali: una scelta collettiva dev'essere fatta in merito alle preferenze cui attribuire priorità.

sono rilevanti perché riflessi nelle strutture giuridiche o le strutture giuridiche influenzano le preferenze individuali relative ai costi morali?

Questa reciprocità può alimentare lo scetticismo sull'utilità dei costi morali come strumento di analisi. Assumere che le strutture giuridiche tengano conto dei costi morali espone all'obiezione di giustificare qualsiasi regime giuridico esistente. In che modo è possibile tener conto dei costi morali delle diseguaglianze se la realtà giuridica osservabile già riconosce, attraverso strutture modificate, la rilevanza di tali costi¹⁶?

In alternativa, è possibile affermare che le strutture giuridiche plasmino le preferenze individuali e la percezione dei costi morali. In tal caso, i costi morali non potrebbero essere considerati un fattore esterno in grado di guidare la riforma dei regimi giuridici esistenti.

Una prospettiva comparatistica può aiutare a identificare i costi morali e a valutare la loro relazione con le strutture giuridiche esistenti. L'analisi dovrebbe essere suddivisa in tre fasi (Figura 1 alla pagina che segue).

¹⁶ Sul rischio che la *Law and Economics* di Calabresi sia troppo conservatrice v. O. MALCAI, *The alternative futures of Law and Economics: comments on Guido Calabresi's The Future of Law and Economics*, 16 (1) *Jerusalem Rev. Legal Stud.* 83, 94 s. (2017). G. TUZET, *Calabresi and Mill*, cit., p. 5 osserva che valutare una proposta di riforma (ad esempio, introdurre la poligamia) sulla base dei costi morali precedenti e successivi pone notevoli problemi di misurazione. Il rischio è che l'incertezza sull'entità di tali costi paralizzi qualsiasi proposta di riforma. Sulla circolarità dei costi morali (conseguenza e allo stesso tempo causa dei beni meritori) v. anche R. LANNEAU, *To what extent should we enrich Law and Economics? On Calabresi and his future of Law and Economics*, 19 (3) *Global Jurist* 3 ss. (2019).

Figura 1. Come stabilire la rilevanza dei costi morali.



In primo luogo, occorre riconoscere che la nozione di costo morale rappresenta lo strumento per collegare teoria economica e riflessione giuridica. Si tratta, cioè, di mettere sullo stesso piano gli aspetti tradizionalmente analizzati dalla teoria economica e gli aspetti (limiti del mercato e della regolazione) che la nozione di costo morale aiuta a rendere visibili.

Questa strategia di ricerca è suggerita da Calabresi allorché utilizza i lavori di Ronald Coase: se la nozione di costo transattivo è servita a comprendere il funzionamento di mercati e imprese, la nozione di costo morale aggiunge una spiegazione alternativa delle strutture giuridiche¹⁷. L'accostamento fra costi transattivi e costi morali aiuta a superare le critiche di chi ritiene che i secondi non possano rappresentare un punto di riferimento per la riforma delle strutture giuridiche esistenti. Così come la scelta di un regime giuridico può basarsi sull'entità e la natura dei costi transattivi, il medesimo tipo di analisi può essere condotto con riferimento ai costi morali.

¹⁷ Cfr., ad es., G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., pp. 173 s.

A ben vedere, gli esempi proposti da Calabresi suggeriscono una relazione ancora più stretta fra costi transattivi e costi morali. Le scelte collettive dirette a ridurre i secondi possono aumentare i primi. Questo significa che costi transattivi e costi morali si muovono spesso in direzioni opposte. Ad esempio, ricorriamo a organizzazioni non profit per soddisfare preferenze altruistiche anche se potrebbero essere meno efficienti delle organizzazioni for profit. Analogamente, potremmo preferire le regole della responsabilità extra-contrattuale anche quando siano più costose e meno efficienti di altri sistemi di allocazione¹⁸.

In questa prima fase dell'analisi, l'obiettivo principale è valutare la rilevanza dei costi transattivi e dei costi morali in uno specifico ambito, nonché la loro interazione.

In secondo luogo, utilizziamo la comparazione per stabilire quali costi morali assumono rilevanza in un determinato contesto giuridico. Laddove i costi morali derivino dalle diseguaglianze, è possibile concentrare l'attenzione sulle strutture giuridiche che contribuiscono a mitigarle o a esacerbarle. Vediamo di seguito alcuni esempi.

1) In alcuni sistemi giuridici, i diritti socioeconomici, associati a condizioni di vita dignitose, sono riconosciuti in misura più limitata rispetto ai diritti civili e politici¹⁹. Per la loro tradizione costituzionale, la loro struttura federale e il loro ruolo nelle relazioni internazionali, gli Stati Uniti sono uno dei paesi che concede meno spazio al riconoscimento di obblighi positivi di protezione²⁰. Altri sistemi giuridici hanno potuto disporre di contesti istituzionali più favorevoli al riconoscimento di diritti socioeconomici. Esplorare questo dato di partenza dal punto di vista dei costi morali consente di valutare se le strutture giuridiche esistenti consentano di bilanciare incentivi di mercato e livelli di diseguaglianza. Nei sistemi giuridici che lasciano poco spazio ai diritti socioeconomici, l'analisi dei costi morali serve a evidenziare l'impatto delle strutture giuridiche esistenti sulle diseguaglianze, suggerisce come riformarle, e consente di riconoscere

¹⁸ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., pp. 107 s., pp. 145 s.

¹⁹ S. FREDMAN, *Comparative Human Rights*, Oxford, 2018, pp. 59 ss.

²⁰ J.M. MILLER, *The influence of human rights and basic rights in private law in the United States*, in V. TRSTENJAK, P. WEINGERL (a cura di), *The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law*, Cham, 2016, pp. 577-593.

percorsi alternativi per ridurre le diseguglianze. Un esempio celebre di percorso alternativo è l'inclusione del diritto alle prestazioni sociali nella protezione costituzionale accordata alla proprietà²¹. Nei sistemi giuridici più propensi a riconoscere i diritti socioeconomici, l'analisi dei costi morali non è affatto inutile. Gli effetti di tale riconoscimento sul miglioramento delle condizioni di vita sono generalmente modesti²². Anche in questi sistemi, quindi, i costi morali possono servire come parametro di valutazione dell'efficacia delle strutture giuridiche esistenti.

- 2) Il modo in cui si decide di riconoscere la priorità di alcune categorie di creditori modifica la distribuzione della ricchezza. La posizione di vantaggio accordata ad alcuni gruppi può alimentare le diseguglianze²³. Uno dei fattori che sembra contribuire al successo di queste strategie è la possibilità di rendere invisibile il loro impatto negativo sulla società. Nella peggiore delle ipotesi, i rischi generati dai tentativi di sottrarsi alla regolazione provocano crisi sistemiche. L'analisi dei costi morali dovrebbe aiutare a riconoscere le esternali-

²¹ C.A. REICH, *The new property*, 73 *Yale L.J.* 733 (1964), tr. it. *La nuova proprietà*, Torino, 2014, a cura di F. D'URSO; C.A. REICH, *The new property after 25 years*, 24 *U. S. Francisco L. Rev.* 223 (1990); J. RESNIK, *Constituting security and fairness: reflecting on Charles Reich's imagination and impact*, in *The Yale L.J. Forum*, 16 marzo 2020, pp. 707 ss.

²² Cfr. R. HIRSCHL, E. ROSEVEAR, *Constitutional law meets comparative politics: socio-economic rights and political realities*, in T. CAMPBELL ET AL. (a cura di), *The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays*, Oxford, 2011, pp. 207-228.

²³ Cfr. gli esempi, principalmente collegati alla regolazione dei mercati finanziari, discussi da K. PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton, 2019, pp. 226 s., sulle esternalità negative delle strategie di arbitraggio regolatorio. La ricostruzione di Pistor è più convincente se riferita a specifici regimi giuridici in specifici sistemi giuridici, meno convincente se pretende di descrivere l'evoluzione di tutti i sistemi giuridici negli ultimi due secoli. I regimi giuridici introdotti per sostenere i processi di industrializzazione e il commercio globale hanno contribuito alla distribuzione asimmetrica della ricchezza anche sotto il profilo dell'impatto negativo sul clima e i cicli naturali: cfr. la discussione in J.E. VINALES, *The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?*, Leiden-Boston, Brill, 2018, pp. 32 ss.

tà negative e fornire supporto a una regolazione più stringente dei rischi sistemici²⁴.

- 3) Qualsiasi intervento regolatorio richiede di selezionare lo strumento, o gli strumenti, più adatti a raggiungere gli obiettivi desiderati. Di solito, i criteri di selezione considerano l'efficienza degli incentivi e i costi di attuazione. A questi due fattori si guarda per decidere se utilizzare strumenti prescrittivi (ad esempio, una specifica tecnologia per ridurre l'inquinamento) o di mercato (ad esempio, lo scambio di quote di emissione), regole dispositive o imperative, imprese pubbliche o private, regolazione pubblica o privata. All'interno di ciascuna categoria di strumenti, ulteriori scelte sono necessarie per calibrarne gli effetti²⁵. Sappiamo, però, che ciascuna di queste scelte produce una distribuzione dei costi e dei benefici fra le diverse categorie di soggetti interessati alla regolazione. Alcuni interventi regolatori possono avere effetti regressivi, e cioè spostare una parte significativa dei costi verso categorie a basso reddito o a rischio di esclusione sociale. È plausibile, inoltre, ipotizzare che sussidi incrociati siano presenti in molti mercati regolati²⁶. L'analisi dei costi morali potrebbe essere utilizzata per valutare se e come influenzino

²⁴ Cfr. K. PISTOR, *op. cit.*, p. 225 (“Whoever claims that individual private gains will translate into social welfare improvement should bear the burden of proof for showing the mechanisms by which this feat will be accomplished”).

²⁵ Cfr., per analisi da diverse prospettive disciplinari e proposte di classificazione, L.M. SALAMON (a cura di), *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, Oxford, 2002; J.B. WIENER, B.D. RICHMAN, *Mechanism choice*, in D.A. FARBER, A.J. O'CONNELL (a cura di), *Research Handbook on Public Choice and Public Law*, Cheltenham, 2010, pp. 363-398; R. WÜRZEL ET AL. (a cura di), *Environmental Governance in Europe: A Comparative Analysis of New Environmental Policy Instruments*, Cheltenham, 2013; J.C. DERNBACH, *The dozen types of legal tools in the deep decarbonization toolbox*, 39 *Energy L. J.* 313 (2018); M. HOWLETT, *Designing Public Policies: Principles and Instruments*², London-New York, 2019; K.R. RICHARDS, J. VAN ZEBEN (a cura di), *Policy Instruments in Environmental Law*, Cheltenham, 2020.

²⁶ Un sussidio incrociato esiste quando due consumatori dello stesso bene pagano prezzi differenti o pagano lo stesso prezzo ma impongono costi differenti a chi lo offre. Cfr., per una discussione dei sussidi incrociati in diversi ambiti, J. ROSSI, *Carbon taxation by regulation*, 102 *Minn. L. Rev.* 277 (2017); J. BROOKS ET AL., *Cross-subsidies: government's hidden pocketbook*, 106 *Georgetown L.J.* 1229 (2018); O. BEN-SHAHAR, A. PORAT, *Personalizing mandatory rules in contract law*, 86 *U. Chi. L. Rev.* 255 (2019).

la scelta degli strumenti di regolazione in diversi sistemi giuridici. È possibile, cioè, che uno strumento di regolazione, o una sua specifica versione, sia o non sia selezionato sulla base della rilevanza che assumono i costi morali. Laddove tali costi siano elevati, uno strumento efficiente e poco costoso potrebbe diventare inutilizzabile. Viceversa, strumenti di intervento che sarebbero esclusi perché non in grado di fornire incentivi ad agenti razionali potrebbero essere presi in considerazione laddove l'adesione a principi morali assicuri la cooperazione²⁷.

Un'indagine comparata dovrebbe consentire di valutare il bilanciamento fra costi transattivi e costi morali in ciascun sistema giuridico. In ognuno degli ambiti esplorati, dovrebbe essere possibile ricostruire i fattori istituzionali che portano a preferire determinate forme di allocazione dei beni meritori. Occorre, peraltro, riconoscere che un'indagine comparata non sarà sempre in grado di fornire informazioni che escludano spiegazioni alternative ai costi morali²⁸.

Una terza fase dell'analisi dovrebbe servire a verificare se dati empirici raccolti da altre discipline forniscano indicazioni ulteriori per stabilire la rilevanza dei costi morali.

È opportuno chiarire che i dati empirici non dovrebbero essere utilizzati per dimostrare che, in una determinata comunità, le strutture giuridiche dovrebbero tener conto dei costi morali. È probabile che in qualsiasi comunità le preferenze sulla distribuzione dei beni meritori siano eterogenee. Calabresi riconosce questo problema allorché constata la varietà delle preferenze in materia di livelli di eguaglianza. Le

²⁷ Cfr. le osservazioni di L. SACCONI, *Non tutta la massimizzazione viene per nuocere (e i molti significati di "agente massimizzante")*, in R. SACCHI, A. TOFFOLETTO (a cura di), *Esiste uno "stile giuridico" neoliberale?*, Atti dei seminari per Francesco Denozza, Milano, 2019, pp. 305 ss., spec. pp. 333-335, sulla possibilità che i principi morali cambino il modo in cui gli agenti concepiscono le alternative (di cooperazione o defezione) a loro disposizione.

²⁸ Cfr. P.T. LEESON, *Do we need behavioral economics to explain law?*, 48 *Eur. J. L. & Econ.* 29 (2019) per l'osservazione che la distribuzione di beni meritori e l'altruismo potrebbero essere determinati dalle strategie di gruppi di interesse. L'A. non fornisce però dati empirici a supporto di questa spiegazione alternativa.

strutture giuridiche modificate dovrebbero servire a rispettare il pluralismo delle società democratiche contemporanee²⁹.

I dati empirici potrebbero essere utilizzati per confermare la rilevanza delle interdipendenze fra utilità personali e riconoscere gli ambiti in cui è più probabile l'impatto negativo del mancato riconoscimento dei costi morali. In questa prospettiva, due aree di ricerca offrono indicazioni preziose.

In primo luogo, un'ampia letteratura ha raccolto dati sulle dinamiche delle diseguaglianze all'interno di ciascun paese, di un'area geografica o a livello globale. In una prospettiva di lungo periodo, il cambiamento dei livelli di diseguaglianza è associato a variazioni dei regimi politici e istituzionali. Inoltre, i livelli di diseguaglianza sono influenzati dalle idee prevalenti in ciascuna società riguardo ai rapporti fra diversi gruppi sociali e alla legittimità dell'attuale distribuzione della ricchezza³⁰.

L'analisi dei costi morali apporta a questo dibattito una maggiore consapevolezza del rapporto che lega strutture giuridiche modificate e livelli di diseguaglianza. È possibile, cioè, valutare se le differenze nelle strutture giuridiche con compiti di produzione e distribuzione di beni meritori siano influenzate dalle traiettorie di lungo periodo che contribuiscono a definire il livello di diseguaglianza. Per limitarsi a un esem-

²⁹ È possibile anche sostenere che la decisione di considerare i costi morali debba essere presa sulla base di scelte etiche, non necessariamente allineate con i valori espressi da una parte significativa della popolazione: cfr. M.D. ADLER, *Measuring Social Welfare: An Introduction*, Oxford, 2019, pp. 204 ss., per la distinzione fra etica sociale ed etica critica. Nello stesso senso cfr. S. CANEY, *Global distributive justice: seven theses about facts and empirical research*, in C. BROWN, R. ECKERSLEY (a cura di), *The Oxford Handbook of International Political Theory*, Oxford, 2018, pp. 103-117, il quale aggiunge però che le ricerche empiriche possono servire a valutare le implicazioni dei principi di giustizia, il grado di accettazione, nonché la loro rilevanza in ciascun contesto.

³⁰ Cfr., ad es., B. MILANOVIC, *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*, Cambridge (Mass.), 2018 (analisi dei cicli di diseguaglianza negli ultimi secoli); F. ALVAREDO ET AL., *World Inequality Report 2018*, World Inequality Lab, 2017 (dati sulle diseguaglianze economiche in tutti i continenti); A.B. ATKINSON, *Measuring Poverty Around the World*, Princeton, 2019 (misurazione delle caratteristiche della povertà in sessanta paesi); T. PIKETTY, *Capital and Ideology*, Cambridge (Mass.), 2020 (analisi dei fattori che hanno determinato i livelli di diseguaglianza negli ultimi due secoli).

pio italiano, le proposte avanzate dal Forum Disuguaglianze Diversità per promuovere la giustizia sociale richiedono cambiamenti relativi ai meccanismi di distribuzione di molti beni meritori, dall'istruzione all'ambiente³¹. Applicare l'analisi dei costi morali a queste proposte significa domandarsi quale struttura giuridica modificata abbia maggiori probabilità di risultare compatibile con la percezione delle disuguaglianze in Italia. Inoltre, un'indagine comparata dovrebbe verificare quali strutture giuridiche modificate siano state utilizzate in altri paesi per supportare analoghe misure di riduzione delle disuguaglianze.

In secondo luogo, sono disponibili dati sui principi morali prevalenti in ciascuna area geografica. Studi condotti nell'ambito della teoria economica, dell'evoluzione culturale e della psicologia morale consentono di stabilire in che misura la popolazione di un determinato paese, o area geografica più ridotta, manifesti più o meno elevati livelli di interdipendenza delle utilità personali. Inoltre, questi studi esplorano i fattori sociali, geografici, demografici e culturali che potrebbero influire sulla formazione dei principi morali. Ad esempio, uno studio condotto su un campione rappresentativo del 90% della popolazione mondiale mostra che l'altruismo, la fiducia verso gli estranei e altre preferenze 'sociali' (direttamente collegate al comportamento altrui) sono più diffusi in alcune aree geografiche, ma soprattutto sono distribuiti in modo estremamente differenziato all'interno di ciascun paese. È possibile, inoltre, osservare significative correlazioni fra le preferenze sociali e attività benefiche e di volontariato³².

Un altro studio identifica correlazioni fra principi morali (la disponibilità ad accettare doveri di assistenza nei confronti di estranei) e supporto a interventi statali nel campo delle prestazioni sociali, dei sistemi di assistenza sanitaria, della protezione ambientale e dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Si tratta, però, di una correlazione con significative

³¹ FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ, *15 Proposte per la Giustizia Sociale – Ispirate dal Programma di Azione di Anthony Atkinson*, Roma, marzo 2019.

³² A. FALK ET AL., *Global evidence on economic preferences*, 133 *Q. J. Econ.* 1645 (2018).

differenze fra paesi occidentali e fra questi ultimi e paesi non occidentali³³.

In termini ancora più incisivi, la letteratura in materia di evoluzione culturale segnala che i principi morali prevalenti nei paesi occidentali, e in particolare negli Stati Uniti, hanno determinato significative differenze rispetto ai valori prevalenti in altre aree geografiche. Fattori sociali (struttura delle relazioni familiari) e religiosi avrebbero contribuito a determinare le attitudini verso la cooperazione che osserviamo in ciascun paese³⁴.

In alcuni casi, queste indagini potranno fornire dati empirici sufficientemente accurati per valutare l'impatto della regolazione sui principi morali, sia ex-ante che ex-post³⁵.

Nella prospettiva di un'analisi comparata, la raccolta di dati relativi alle preferenze interpersonali dovrebbe consentire di tener conto dell'eterogeneità dei valori e di valutare in quali situazioni è plausibile riconoscere la rilevanza dei costi morali. Si noti, inoltre, che i principi morali acquistano significato nei differenti contesti che richiedono la loro applicazione³⁶.

³³ B. ENKE ET AL., *Moral universalism and the structure of ideology*, Cesifo Working Papers n. 7924, ottobre 2019. In uno studio relativo agli Stati Uniti e a quattro paesi europei, A. ALESINA ET AL., *Intergenerational mobility and preferences for redistribution*, 108 (2) *Am. Econ. Rev.* 521 (2018) rilevano una correlazione fra preferenze relative all'intervento dello stato e disponibilità ad accettare politiche redistributive. Coloro che manifestano scarsa fiducia nell'intervento statale rifiutano politiche redistributive anche quando sono informati sui reali livelli di disuguaglianza.

³⁴ Cfr., ad es., J.F. SCHULZ ET AL., *The Church, intensive kinship, and global psychological variation*, 366 *Science* aau5141 (2019); M. MUTHUKRISHNA ET AL., *Beyond WEIRD psychology: measuring and mapping scales of cultural and psychological distance*, 31(6) *Psychol. Sci.* 678 (2020). I meccanismi dell'evoluzione culturale, in particolare con riferimento alla disponibilità a cooperare, possono essere collegati alle variazioni delle preferenze relative a un'ampia gamma di politiche pubbliche: cfr. S. CLAESSENS ET AL., *The dual evolutionary foundations of political ideology*, 4 *Nature Human Behavior* 336 (2020).

³⁵ Cfr. M. FABBRI, *Shaping tastes and values through the law: Law and Economics meets cultural economics*, 19 (3) *Global Jurist* (2019).

³⁶ Cfr. Y. INBAR, *Applied moral psychology*, in K. GRAY, J. GRAHAM (a cura di), *Atlas of Moral Psychology*, New York, 2018, pp. 537–543; C. SCHEIN, *The importance of context in moral judgments*, 15 (2) *Persp. on Psychol. Sci.* 207 (2020).

Ritenere che gli aspetti istituzionali rappresentino una componente rilevante di tali contesti significa confrontarsi con la complessità dell'interazione tra fattori esterni e interni a un sistema giuridico. Almeno in prima battuta, è plausibile ipotizzare una causalità bilaterale fra regole e principi morali. I dati empirici possono offrire indicazioni sulla direzione prevalente in un determinato ambito. Ma la possibilità di reciproche influenze apre la strada a strategie regolatorie che mirino a rafforzare alcuni principi morali (ad esempio, in favore di società più eque) e a ridurre la rilevanza di altri (ad esempio, la riluttanza a cooperare oltre la propria cerchia familiare)³⁷.

Le tre fasi in cui può essere organizzata l'analisi dei costi morali dovrebbero permettere di stabilire la loro relazione con i costi transattivi, identificare i contesti istituzionali più favorevoli al loro riconoscimento e utilizzare i dati empirici sui principi morali per selezionare gli ambiti in cui è plausibile ipotizzare la loro rilevanza. Una volta stabilita la rilevanza dei costi morali, occorre discutere l'alternativa fra strutture giuridiche di mercato e autoritative. A questo tema è dedicato il prossimo paragrafo.

3. *Come governare i costi morali*

È possibile stilare un elenco di fattori che guidi la scelta di una struttura giuridica modificata? Questo paragrafo riassume le indicazioni offerte da Calabresi e offre qualche indicazione ulteriore. Inoltre, occorre considerare le correlazioni fra i due tipi di strutture giuridiche modificate³⁸. Questo aspetto sarà discusso nella parte finale di questo paragrafo.

La ricerca di strutture giuridiche in grado di sostenere i valori da promuovere potrebbe guardare ai seguenti fattori.

³⁷ Cfr. le osservazioni di C. EFFERSON ET AL., *The promise and the peril of using social influence to reverse harmful traditions*, 4 (1) *Nature Human Behavior* 55 (2020), sulle strategie utilizzabili per modificare i principi morali di un gruppo sociale con preferenze eterogenee. Le strutture giuridiche modificate possono essere considerate un esempio di tali strategie.

³⁸ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., p. 110, 112.

- a) La trasparenza della decisione su entità e allocazione dei costi morali. Se la quantificazione risulta inaccettabile, occorre utilizzare processi decisionali che riducano l'impatto negativo su coloro che si oppongono a specifiche modalità di distribuzione dei beni meritori. La flessibilità dei criteri di quantificazione del risarcimento extracontrattuale è una delle alternative disponibili. Un'altra possibilità è offerta dall'integrazione di principi morali o di considerazioni di tipo distributivo nei processi decisionali dei regolatori³⁹. In questo secondo caso, si tratterebbe di una struttura autoritativa modificata che tiene conto dell'eterogeneità dei principi morali⁴⁰.
- b) Allocazione di quantità variabili di beni meritori. È possibile che una decisione centralizzata sia necessaria, ma è plausibile che strutture di mercato siano necessarie laddove le preferenze individuali devono essere prese in considerazione⁴¹.
- c) Quando si ricorre a una decisione autoritativa, è preferibile utilizzare il livello istituzionale che garantisce una più equa distribuzione del potere e riduce i costi morali⁴².

³⁹ Cfr. E.A. POSNER, C.R. SUNSTEIN, *Moral commitments*, cit., per l'inclusione di principi morali nell'analisi costi-benefici, ma solo nei casi in cui non ci sia un'interferenza con le libertà individuali e senza tener conto degli aspetti distributivi. M.D. ADLER, *op. cit.*, pp. 30-37, osserva che l'analisi costi-benefici esclude la possibilità di confrontare le utilità personali e gli effetti distributivi. Questi limiti possono essere superati adottando una funzione sociale di benessere, e cioè una procedura decisionale che ammette il confronto delle utilità personali e richiede di scegliere a quali principi etici attribuire priorità. Occorre riconoscere che i regolatori adottano spesso criteri di valutazione dell'impatto distributivo, ma il problema affrontato in questa sede è se quei criteri rappresentino una risposta soddisfacente ai costi morali. Cfr. L. SCHREFLER, *Social impact assessment*, in C.A. DUNLOP, F.M. RADAELLI (a cura di), *Handbook of Regulatory Impact Assessment*, Cheltenham, 2016, pp. 108-126; L.A. ROBINSON ET AL., *Attention to distribution in U.S. regulatory analyses*, 10 (2) *Rev. Env. Econ. & Policy* 308 (2016).

⁴⁰ Anche le strategie di *nudging* potrebbero essere considerate uno strumento di distribuzione dei beni meritori che rende meno visibili, e quindi più accettabili, le scelte collettive in quest'ambito: cfr. M.D. WHITE, *Nudging merit goods: conceptual, normative and practical connections*, 48 (3) *Forum for Social Econ.* 248 (2019).

⁴¹ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., pp. 65-73.

⁴² G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., p. 62.

- d) Allocazione di beni meritori in base al fattore tempo. Calabresi suggerisce di modificarne la distribuzione per favorire alcune categorie di destinatari. Esempi rilevanti sono le regole di accesso prioritario a determinati beni o servizi, il passaggio a diverse forme di tutela in base al decorso di un termine⁴³, la possibilità di concedere un periodo temporaneo di sperimentazione a soluzioni tecnologiche innovative⁴⁴.
- e) Quali strutture giuridiche sono meno esposte al rischio di interferenze di gruppi di interesse e di corruzione? Questi problemi sono solitamente associati all'intervento statale. Ma Calabresi osserva che i gruppi di interesse possono ottenere vantaggi ingiustificati anche nei mercati. Il livello di corruzione dipende dal tipo di struttura giuridica che viene utilizzata⁴⁵.
- f) Se il comportamento altruistico può essere scoraggiato (fenomeno del *crowding-out*) o incoraggiato (fenomeno del *crowding-in*) da incentivi (premi e penalità) monetari o non monetari. Laddove i costi morali siano elevati, qualsiasi incentivo potrebbe compromettere le motivazioni personali ad adottare comportamenti che producono benefici per altri. Occorre, quindi, disegnare sistemi di incentivo che rafforzino tali motivazioni. Questi sistemi possono essere integrati sia in strutture giuridiche di mercato che autoritative, nonché nella regolazione privata⁴⁶.

⁴³ A. BELL, G. PARCHOMOVSKY, *Pliability Rules*, 101 *Mich. L. Rev.* 1 (2003).

⁴⁴ E. CORAPI, *Regulatory sandbox in FinTech?*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2019, pp. 785 ss.; B.M. CREMONA, *RegTech 3.0: verso un regulatory sandbox europeo?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2019, pp. 547 ss. Sul rapporto fra tempo e regolazione delle tecnologie cfr. S. RANCHORDÁS, Y. ROZNAI (a cura di), *Time, Law and Change: An Interdisciplinary Study*, Oxford, 2020.

⁴⁵ G. CALABRESI, *The Future*, cit., p. 175, in risposta alle obiezioni di S. LEVMORE, *Merit-goods, Calabresi-goods, and rent-seeking*, cit., pp. 134-138.

⁴⁶ Cfr., per le implicazioni del *crowding-out* e la selezione degli incentivi, S. BOWLES, *The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens*, New Haven-London, 2016; K. UNDERHILL, *When extrinsic incentives displace intrinsic motivation: designing legal carrots and sticks to confront the challenge of motivational crowding-out*, 33 *Yale J. Reg.* 213 (2016); K. UNDERHILL, *Money that costs too much: regulating financial incentives*, 94 (3) *Ind. L.J.* 1109 (2019).

Tutti i fattori menzionati sono rilevanti per un'indagine comparata. Occorre, però, prestare attenzione a un aspetto ulteriore: non tutte le strutture giuridiche modificate sono disponibili in tutti i sistemi giuridici. In termini generali, la distinzione fra strutture autoritative e di mercato riecheggia la disponibilità di approcci di diritto pubblico e di diritto privato. Ma questa dicotomia è gestita in modo differente in ciascun sistema giuridico. È possibile, cioè, che differenze significative siano riscontrabili sia sul versante degli strumenti di intervento che degli attori pubblici e privati chiamati ad amministrarli. Quanto le differenze in quest'ambito influenzino la selezione delle strutture giuridiche può essere osservato da molteplici punti di vista. Di seguito alcuni esempi.

1) La nozione di bene meritorio proposta da Musgrave fu influenzata dalle riflessioni della teoria economica tedesca in materia di finanza statale. Con questa nozione, l'intervento statale poteva essere giustificato ben oltre i casi di produzione di beni pubblici non rivali e non escludibili. Si trattava, quindi, di una visione dello Stato che poteva trovare un'accoglienza favorevole solo negli ambienti intellettuali favorevoli a politiche distributive⁴⁷.

Rispetto alla nozione di bene meritorio, un seguito sicuramente maggiore ha ottenuto la distinzione proposta da Musgrave tra funzioni statali rivolte a promuovere l'efficienza e funzioni statali rivolte alla distribuzione. La distinzione rispecchia i due teoremi fondamentali dell'economia del benessere, ma ha trovato anche espressione nella distinzione fra regimi fiscali, preposti alla distribuzione, e altri regimi giuridici (di diritto pubblico o privato) esclusivamente diretti a garantire un'efficiente allocazione delle risorse⁴⁸.

A questa distinzione è stato obiettato che la possibilità di perseguire politiche distributive tramite il sistema fiscale può essere ostacolata da una varietà di fattori istituzionali. I costi morali potrebbero essere

⁴⁷ M. DESMARAIS-TREMBLAY, *A genealogy of the concept of merit wants*, 24 (3) *Eur. J. History Econ. Thought* 409 (2017).

⁴⁸ M. DIMICK, *The Law and Economics of redistribution*, 15 *Ann. Rev. L. Soc. Sci.* 559 (2019), per una discussione delle posizioni favorevoli e contrarie alla suddivisione dei ruoli e il collegamento con l'opera di Musgrave. Cfr. anche M.D. ADLER, *op. cit.*, pp. 225-233, per un'analisi che dimostra la necessità di considerare congiuntamente misure fiscali, e non.

più o meno elevati per ciascuna forma di intervento redistributivo. Inoltre, ciascuna forma di intervento può produrre esiti distributivi diversi⁴⁹.

Stabilire quale forma di intervento produca minori distorsioni dell'efficienza e garantisca nello stesso tempo un livello accettabile di diseguaglianza richiede informazioni spesso non disponibili, o risposte differenziate per settore⁵⁰.

Un'indagine comparata permette da un lato di evitare conclusioni erranee sulla superiorità di una delle possibili forme di intervento, dall'altro di raccogliere informazioni sui fattori che possono rendere più o meno disponibile una struttura giuridica finalizzata a ridurre le diseguaglianze⁵¹.

- 2) Su entrambe le sponde dell'Atlantico, un acceso dibattito ruota intorno all'interrogativo se il diritto della concorrenza possa essere utilizzato per ridurre le diseguaglianze. Eccessive concentrazioni di potere economico, spesso associate a una significativa influenza politica, accrescono le diseguaglianze, riducono il tasso di crescita e destabilizzano i rapporti sociali. Il diritto della concorrenza potrebbe, perlomeno in modo indiretto e in determinati mercati, favorire

⁴⁹ L.A. FENNELL, R.H. MCADAMS, *The distributive deficit in Law and Economics*, 100 *Minn. L. Rev.* 1051 (2016) per la discussione dei 'costi dell'azione politica', e cioè le barriere all'attuazione di politiche distributive tramite il sistema fiscale. I costi morali di Calabresi rientrano nella più ampia categoria dei costi dell'azione politica (IID., *The distributive deficit*, cit., p. 1099-1107).

⁵⁰ M. DIMICK, *The Law and Economics of redistribution*, cit., p. 572 ('there are no strong reasons why the political action costs of legal rules should be systematically lower than those of taxation').

⁵¹ Ad esempio, il regime fiscale europeo in materia di iva consente agli Stati Membri di introdurre esenzioni collegate ai beni meritori, ma l'erosione della base imponibile potrebbe ridurre le risorse disponibili per politiche redistributive [L. SCARCELLA, *Fundamental rights and merit goods: the case of the VAT exemptions in the public interest*, 19 (3) *Global Jurist* (2019)]. Un'indagine comparata all'interno dell'UE aiuterebbe a capire in che modo gli Stati Membri compensino le distorsioni prodotte dal regime fiscale. Un'indagine comparata fra UE e Stati Uniti (o altro sistema giuridico) servirebbe a comprendere in che misura i rispettivi sistemi fiscali siano utilizzabili per la produzione di beni meritori e quali strumenti alternativi siano disponibili.

assetto più equilibrati⁵². Un esplicito riferimento a obiettivi diversi dall'efficienza è presente in metà dei paesi che dispongono di una disciplina della concorrenza⁵³. Il diritto europeo della concorrenza è considerato molto più disponibile del diritto statunitense ad accettare obiettivi di giustizia sociale⁵⁴. Tuttavia, queste condizioni di partenza non garantiscono che il diritto della concorrenza risulti efficace nella riduzione dei costi morali. Perché diventi una struttura autoritativa modificata, capace cioè di garantire livelli accettabili di eguaglianza, senza eliminare gli incentivi del mercato, dovrebbe incorporare una valutazione dei costi morali compatibile con le caratteristiche delle istituzioni incaricate di applicarlo in ciascun sistema giuridico. Negli Stati Uniti, il principale ostacolo a questa evoluzione potrebbe essere l'applicazione decentrata del diritto antitrust⁵⁵. Altri sistemi giuridici potrebbero incorporare più facilmente l'analisi dei costi morali, a patto di utilizzare i fattori menzionati in precedenza per valutare quali strutture giuridiche modificate siano più idonee⁵⁶.

⁵² J.B. BAKER, S.C. SALOP, *Antitrust, politica della concorrenza e diseguaglianza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 7 ss. Questo lavoro è stato discusso nella tavola rotonda ospitata dalla stessa rivista, con interventi di G. AMATO, *Non tocca all'antitrust*, *ivi*, pp. 145 ss.; R. PARDOLESI, *Non rinunciamo a provarci*, *ivi*, pp. 148 ss.; A. NICITA, *Il rischio di una discrezionalità eccessiva*, *ivi*, pp. 153 ss.; C. OSTI, *Perché no?*, *ivi*, pp. 159 ss.; P. SABBATINI, *Anti-inequality? Considerazioni sul tema antitrust e diseguaglianza*, *ivi*, pp. 161 ss. Cui adde, le riflessioni di R. PARDOLESI, *Hipster antitrust e sconvolgimenti tettonici: back to the future?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2019, pp. 81 ss.; I. LIANOS, *Competition law as a form of social regulation*, 65 (1) *Antitrust Bull.*, pp. 3 ss. (2020).

⁵³ A. BRADFORD ET AL., *The Chicago School's limited influence on international antitrust*, 87 (2) *U. Chi. L. Rev.* 297, 321 s. (2020). Per indicazioni sulla possibilità di perseguire obiettivi diversi dall'efficienza in vari sistemi giuridici, D. GERADIN, I. LIANOS (a cura di), *Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge for Competition Policy*, Cambridge, 2019.

⁵⁴ Ad es., K.S. RAHMAN, K. THELEN, *The rise of the platform business model and the transformation of twenty-first-century capitalism*, 47 (2) *Politics & Society* 177 (2019).

⁵⁵ A.D. MELAMED, *Antitrust law and its critics*, 83 *Antitrust L.J.* 269 (2020).

⁵⁶ La letteratura sociologica rileva che le preferenze in favore della concorrenza e di politiche distributive possono essere associate in misura diversa in ciascun paese [S. KOOS, P. SACHWEH, *The moral economies of market societies: popular attitudes towards market competition, redistribution and reciprocity in comparative perspective*,

3) Nei paesi industrializzati, il trasporto pubblico ha storicamente assunto un ruolo più (in Europa) o meno (negli Stati Uniti) rilevante⁵⁷. La digitalizzazione dei servizi di mobilità e l'automazione delle funzioni di guida stanno aprendo nuove opportunità per l'integrazione dei servizi di trasporto e per l'introduzione di meccanismi di mercato. Nuovi modelli di multimodalità consentono di stabilire prezzi variabili per l'accesso alle infrastrutture stradali e a ciascun mezzo di trasporto⁵⁸. Il vantaggio di tali meccanismi è di riflettere più accuratamente i costi esterni (economici, ambientali e umani) delle scelte individuali di trasporto. Allo stesso tempo, i nuovi paradigmi di mobilità integrata, digitale e automatizzata rendono più visibili le differenti possibilità disponibili per ciascun gruppo sociale. Le infrastrutture di trasporto vengono 'privatizzate', non nel senso di un cambiamento del regime proprietario, ma nel senso di una restrizione all'accesso basata sulla disponibilità a pagare. Questa forma di 'privatizzazione' può essere percepita come il consolidamento delle disuguaglianze già presenti nei tradizionali sistemi di trasporto⁵⁹. Ottenere i vantaggi dell'innovazione tecnologica è possibile, ma solo se è accompagnata da un'adeguata redistribuzione in favore dei gruppi a basso reddito o con minori possibilità di utilizzare i nuovi modelli di mobilità. È plausibile che questo tipo di intervento sia più facil-

17 (4) *Socio-Economic Rev.* 793 (2019)]. Ritorna qui il problema della relazione bilaterale fra principi morali e istituzioni. Ma è plausibile ipotizzare che il ricorso al diritto della concorrenza per contrastare le disuguaglianze dipenda dalla percezione della legittimità di politiche distributive attuate con altri strumenti.

⁵⁷ L. KANGER ET AL., *Technological diffusion as a process of societal embedding: lessons from historical automobile transitions for future electric mobility*, 71 *Transp. Res. Part D* 47 (2019); Y.Z. WONG ET AL., *Mobility as a Service (MaaS): Charting a future context*, 131 *Transp. Res. Part A* 5 (2020).

⁵⁸ SOCIETÀ ITALIANA DI POLITICHE DEI TRASPORTI, *Innovazioni tecnologiche e governo della mobilità*, Rimini, 2018; B. MÜLLER, G. MEYER (a cura di), *Towards User-Centric Transport in Europe*, Cham, 2019; W. RIGGS (a cura di), *Disruptive Transport: Driverless Cars, Transport Innovation and the Sustainable City of Tomorrow*, London-New York, 2020; M. FINGER, M. AUDOUIN (a cura di), *The Governance of Smart Transportation Systems: Towards New Organizational Structures for the Development of Shared, Automated, Electric and Integrated Mobility*, Cham, 2019.

⁵⁹ R. SPARROW, M. HOWARD, *Make way for the wealthy? Autonomous vehicles, markets in mobility, and social justice*, 15 (4) *Mobilities* 514 (2020).

mente realizzabile se le strutture di mercato o autoritative modificate riflettono le caratteristiche dominanti di ciascun sistema di trasporto.

4) Quale rilevanza dovrebbe attribuirsi ai costi morali nei paesi in via di sviluppo? La presenza di un maggior numero di persone nelle fasce a basso reddito indica che qualsiasi intervento potrebbe essere considerato inaccettabile se non presta attenzione ai profili distributivi. A questo aspetto si aggiunge la necessità di considerarne altri, solitamente presenti nei paesi in via di sviluppo: un ruolo più significativo dell'economia informale, un maggiore pluralismo giuridico, una minore disponibilità di risorse per le istituzioni pubbliche. Si tratta, quindi, di contesti economici, sociali e istituzionali che interagiscono in forme complesse con i processi decisionali e la formazione di principi morali. Marcate differenze dai principi prevalenti nei paesi occidentali sono state rilevate⁶⁰. La selezione di strutture giuridiche modificate deve tenerne conto. Si consideri, ad esempio, la diffusa sfiducia nei confronti del mercato e dei meccanismi concorrenziali rilevata nei paesi dell'Africa sub-sahariana⁶¹. Una possibile risposta è adottare soluzioni istituzionali che favoriscano processi concorrenziali inclusivi, diretti cioè a garantire benefici diffusi per larghi strati della popolazione. Occorre, però, riconoscere i rischi di progetti di riforma che si limitino a promuovere il rafforzamento della logica del mercato⁶². L'analisi dei costi morali potrebbe aiutare a

⁶⁰ Oltre ai riferimenti nelle note 32-34, si veda J. GRAHAM ET AL., *Moral foundations theory: on the advantages of moral pluralism over moral monism*, in K. GRAY, J. GRAHAM (a cura di), *Atlas of Moral Psychology*, New York, 2018, pp. 211-222 (varietà di principi morali); M. KREMER ET AL., *Behavioral Development Economics*, in D. BERNHEIM ET AL. (a cura di), *Handbook of Behavioral Economics: Foundations and Applications*, vol. 2, Amsterdam, 2019, pp. 423-428 (collegamento fra preferenze sociali e sviluppo); J. HENRICH, M. MUTHUKRISHNA, *The origins and psychology of human cooperation*, *72 Ann. Rev. Psychol.* 207 (2021) (approccio evolutivo alle differenze psicologiche).

⁶¹ E.M. FOX, M. BAKHOUM, *Making Markets Work for Africa*, Oxford, 2019, pp. 159 ss.

⁶² Cfr. le osservazioni critiche di C. BERNDT, *Behavioral economics and development policy*, in H. STRASSHEIM, S. BECK (a cura di), *Handbook of Behavioural Change and Public Policy*, Cheltenham, 2019, pp. 242-256, 250 ('we ultimately observe a more

percorrere un diverso sentiero di cambiamento istituzionale, in cui il punto di partenza è rappresentato dall'interazione fra principi morali e contesto istituzionale, il punto di arrivo da una o più strutture giuridiche modificate.

Questi esempi suggeriscono la possibilità di utilizzare un'indagine comparata non solo per stabilire la rilevanza dei costi morali, ma anche per esplorare la varietà delle strutture giuridiche modificate e i loro effetti. Rimangono, però, da considerare le possibili interazioni fra le strutture autoritative e di mercato.

Calabresi ipotizza una forma di complementarità: maggiore iniquità potrebbe essere accettabile se ci fossero più beni meritori allocati fuori dai meccanismi ordinari del mercato⁶³.

Si tratta, però, solo di una delle possibili interazioni. Gli esempi discussi in questo paragrafo suggeriscono che le strutture modificate sono normalmente inserite in contesti istituzionali con una pluralità di relazioni di complementarità: regimi di diritto pubblico e di diritto privato, prevalentemente orientati a promuovere l'efficienza o la distribuzione di risorse, a limitare o a supportare i mercati. Sia pur con una varietà di linguaggi e di strumenti analitici, la comparazione giuridica presta particolare attenzione a queste complementarità. L'identificazione dei costi morali potrebbe da un lato fornire una migliore spiegazione del perché un sistema giuridico abbia costruito una determinata complementarità, dall'altro fornire indicazioni sull'efficacia di una determinata forma di complementarità nel garantire un adeguato riconoscimento ai costi morali.

4. Conclusioni: il futuro del dialogo interdisciplinare

Analizzare i costi morali richiede strumenti che consentano di riconoscere la rilevanza e di selezionare le strutture giuridiche più adatte a governarli. In questo contributo si è proposto di utilizzare una prospettiva comparatistica per affrontare entrambe le difficoltà metodologiche.

direct interventionist logic that aims at bringing individual behavior in line with a market logic').

⁶³ G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., p. 90.

Quanto alla valutazione della rilevanza dei costi morali, un'indagine comparata può essere organizzata in tre fasi: confronto fra entità dei costi transattivi e dei costi morali; identificazione dei fattori che favoriscono od ostacolano il riconoscimento dei costi morali; raccolta di dati empirici che confermino la loro rilevanza.

Quanto alla selezione delle strutture giuridiche modificate, un'indagine comparata può servire a stabilire quali soluzioni istituzionali sono disponibili e le loro complementarità.

La forma di dialogo interdisciplinare promossa da Calabresi provoca una profonda revisione del modo di rappresentare i problemi da affrontare, dei rapporti fra diritto ed economia, nonché dei rapporti con altre discipline.

La discussione condotta nei paragrafi precedenti mostra che la revisione è già in corso nelle scienze sociali, naturali e umane.

Laddove siano in gioco questioni morali fondamentali, le ricerche più interessanti combinano teorie dell'evoluzione, antropologia, etnografia, scienze cognitive, scienze politiche, studi storici e filosofia morale. Nella riflessione economica, si moltiplicano le prese di posizione in favore di una prospettiva teorica più inclusiva⁶⁴.

L'esito di questo dialogo non è necessariamente l'integrazione di diverse discipline⁶⁵.

È più plausibile ipotizzare che nel prossimo futuro le modalità di interazione si moltiplichino. L'analisi dei costi morali, condotta con un

⁶⁴ Ad es., A.V. BANHERJEE, E. DUFLO, *Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems*, New York, 2019, p. 9 ('Restoring human dignity to its central place, we argue in this book, sets off a profound rethinking of economic priorities and the ways in which societies care for their members, particularly when they are in need'); S. NAIDU ET AL., *Economics after neoliberalism: introducing the EflIP project*, 110 AEA Papers and Proceedings 366 (2020) ('we consider human prosperity broadly, including nonpecuniary sources of well-being, from health to climate change to political rights'); P. COLLIER, *The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties*, New York, 2018, tr. it. *Il futuro del capitalismo: fronteggiare le nuove ansie*, Bari-Roma, 2020, p. 30 (versione ePub) ('abbiamo bisogno del mercato, ma vincolato a uno scopo che sia saldamente ancorato a basi etiche').

⁶⁵ T. GRÜNE-YANOFF, *Interdisciplinary success without integration*, 6 *Eur. J. Phil. Sci.* 343 (2016) (il dialogo interdisciplinare può trasformare le discipline coinvolte anche se ciascuna di esse sviluppa separatamente i propri strumenti di analisi).

approccio di D&E, potrebbe essere una delle modalità più proficue per il suo contributo sul versante della complessità istituzionale. Inoltre, se la rilevanza dei costi morali sarà riconosciuta ben oltre una limitata categoria di beni meritori, il dibattito avviato da Calabresi potrebbe condurre a un approccio di D&E molto meno influenzato dalla tradizionale economia del benessere e molto più utile per affrontare le varie forme di diseguaglianze. Che sia questo il vero obiettivo di Calabresi?

LA DEFINIZIONE DEL PROBLEMA NELLA RICERCA INTERDISCIPLINARE

Giovanni Pascuzzi

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* 2. *Il problema come punto di partenza della ricerca scientifica.* 3. *La rilevanza del punto di vista.* 4. *La rilevanza dell'errore.* 5. *L'importanza di porsi le giuste domande.* 6. *La "cultura del problema".*

1. Introduzione

Da molto tempo, ormai, parole come “interdisciplinare”, “transdisciplinare”, “multidisciplinare” e simili sono entrate a far parte del lessico quotidiano¹.

Con sfumature e accezioni diverse, esse fanno tutte riferimento alla necessità di superare gli steccati tra le scienze al fine di affrontare meglio i problemi e produrre nuova conoscenza. La fecondità del dialogo tra saperi, naturalmente, non è scoperta recente. Einstein, nel formulare la teoria della relatività, ha contratto un debito di riconoscenza con le geometrie non-euclidee e con la teoria matematica dei tensori. Keplero descrisse il moto dei pianeti rifacendosi alla teoria di Apollonio sulla geometria dell'ellisse. La convergenza tra i saperi ha anche permesso la produzione di tecnologie sempre più sofisticate: per esempio, nella diagnostica medica, l'avvento di macchinari come la TAC o l'ecografia è stato propiziato dal lavoro congiunto di medici, fisici, ingegneri e informatici.

Le discipline sono fenomeni culturali storicamente collocati e determinati. Esse nascono come strumento per governare l'accumulo dei saperi: l'esplosione della conoscenza ha reso necessario classificarla (un po' come avviene per la classificazione dei libri nelle biblioteche).

¹ R. FRODEMAN, J. THOMPSON KLEIN, R.C. DOS SANTOS PACHECO (a cura di), *The Oxford handbook of interdisciplinarity*², Oxford, Oxford University Press, 2017.

Ma non bisogna dimenticare che se la scienza è disciplinare non lo è la natura e non lo sono i problemi che dobbiamo affrontare².

Problemi come la tutela dell'ambiente, l'invecchiamento della popolazione, il fabbisogno di energia, la convergenza tecnologica, la gestione del rischio, non possono essere affrontati e risolti attingendo solo a singoli saperi disciplinari.

Il diritto è per definizione connesso ad altri saperi³. Perché, ad esempio, fornisce la cornice giuridica a operazioni economiche: si pensi al contratto (difficilmente comprenderemmo la nozione di “negozi collegati” se non guardassimo all'operazione economica sottesa), alla legislazione *antitrust*, al diritto dell'impresa. Oppure perché fornisce la cornice giuridica a relazioni di tipo affettivo: si pensi al diritto di famiglia. O, ancora, perché si serve di regole elaborate in altri contesti per raggiungere i propri obiettivi, come nel caso delle leggi elettorali che fanno uso di principi matematici per la distribuzione dei seggi⁴. Ma i problemi che abbiamo di fronte, come quelli prima menzionati, richiedono una relazione ancora più ampia e più stretta tra i diversi saperi.

Qui cominciano le difficoltà: cosa significa andare oltre i saperi disciplinari? Soprattutto: come si fa? Quali sono le premesse metodologiche ed epistemologiche di questa operazione? Si può parlare di metodologia del dialogo? Avrebbe senso il tentativo di creare tassonomie comuni?

Non è questa la sede per provare a rispondere a tutte queste domande⁵. Si proverà a isolare un aspetto: quello relativo alla definizione del problema⁶.

² G.D. BREWER, *The challenges of interdisciplinarity*, 32 *Policy Sciences* 327-337 (1992).

³ S. SCARPONI, *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano-Padova, 2016; E. FITTIPALDI, *Per una definizione interdisciplinare di “norma”*, in *Sociologia dir.*, 2013, fasc. 2, pp. 7 ss.; M. GOLDONI, E. SIRSI, *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione*, Milano, 2011.

⁴ L. CAMARDA, *Elezioni: il metodo d'Hondt nella distribuzione dei seggi*, in *Dir. e pratica amm.*, 2013, fasc. 11, pp. 27 ss.

⁵ G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna, 2018.

⁶ G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, Bologna, 2017.

2. Il problema come punto di partenza della ricerca scientifica

Thomas Kuhn è stato tra i più attenti studiosi dello sviluppo delle scienze. Egli distingueva due tipi di sviluppo scientifico: lo sviluppo normale basato su una scienza che produce mattoni che la ricerca aggiunge in continuazione alla riserva crescente della conoscenza scientifica; e lo sviluppo rivoluzionario nel quale i pezzi si ricompongono radicalmente in un nuovo ordine mettendo in discussione tassonomie, metodi e modi di pensare delle discipline tradizionali. A proposito dello sviluppo rivoluzionario egli diceva⁷:

Ogni rivoluzione scientifica ha reso necessario l'abbandono da parte della comunità di una teoria scientifica un tempo onorata, in favore di un'altra incompatibile con essa; ha prodotto, di conseguenza, un cambiamento dei problemi da proporre all'indagine scientifica e dei criteri secondo i quali la professione stabiliva che cosa si sarebbe dovuto considerare come un problema ammissibile o come una soluzione legittima di esso.

Le teorie scientifiche pongono quindi al centro della propria indagine problemi da affrontare.

Per quel che rileva ai fini di questo lavoro bisogna considerare che la definizione dei problemi, degli obiettivi e delle strategie per raggiungerli spesso non è appannaggio di un solo sapere. Sovente per capire fenomeni studiati da una certa disciplina occorre far ricorso ad altri fenomeni studiati da altre discipline. A titolo di esempio, si pensi ai grandissimi contributi che la fisica, l'ingegneria dei materiali e l'informatica hanno dato alla medicina nella diagnostica e nella cura di temibili malattie. La *Law & Economics* non è estranea a questo paradigma.

Inoltre, abbiamo necessità di confrontarci con problemi che non possono essere affrontati attingendo a un solo angolo di visuale: la protezione dell'ambiente; i cambiamenti climatici; la convergenza tecnologica; l'invecchiamento della popolazione; i sistemi di sicurezza sociale; le crisi economiche cicliche. Di qui la necessità del lavoro interdiscipli-

⁷ T.S KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 2009, p. 25.

nare che non è mera giustapposizione di conoscenze ma creazione di nuova conoscenza a partire dal dialogo tra saperi⁸.

L'approccio interdisciplinare per risolvere problemi contempla alcuni passaggi specifici⁹:

- identificazione e strutturazione del problema. Occorre considerare lo stato delle conoscenze esistenti nelle diverse discipline rilevanti e tra gli attori della società utili a definire il problema; coglierne gli aspetti rilevanti; definire le domande alle quali le ricerche devono dare risposta; individuare tutti i saperi che devono essere coinvolti;
- analisi del problema. Per prendere in considerazione la rilevante complessità di relazioni esistenti nell'analisi di un problema è necessario comprendere come le diverse prospettive si integrano. Bisogna indagare anche le influenze che ciascun sapere è in grado di esercitare sugli altri saperi;
- capacità di dialogo. Misurarsi con esperti di altri domini non è affatto semplice. Occorre costruire strategie utili alla collaborazione e al dialogo. Il confronto può anche propiziare un mutamento nella percezione della natura del problema e indurre a rivedere gli stessi metodi della ricerca.

3. La rilevanza del punto di vista

Ma cos'è un problema? Piero Calamandrei ha scritto: «Nella scelta del tema vi è già la confessione di una preferenza, e nella formulazione del problema è già implicito il criterio della soluzione»¹⁰.

In questa frase è ben sintetizzato un aspetto fondamentale della tematica che stiamo affrontando: la formulazione del problema non è una operazione neutra e oggettiva. Ciò che viene individuato come problema, il modo di definirlo e di affrontarlo, l'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere sono frutto di scelte e improntano l'intero processo di solu-

⁸ J. THOMPSON KLEIN, *A taxonomy of interdisciplinarity*, in R. FRODEMAN ET AL., *op. cit.*, pp. 15 ss.

⁹ G. HIRSCH HADORN, C. PAHL, G. BAMMER, *Solving problem through transdisciplinary research*, in R. FRODEMAN ET AL., *op. cit.*, pp. 440 ss.

¹⁰ P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, I, 110.

zione. Un problema può essere tale per alcuni ma non esserlo affatto per altri. E per lo stesso problema si possono ipotizzare soluzioni di segno diametralmente opposto.

Non appaia irriverente l'esempio che si sta per fare.

Nel 1966 Adriano Celentano incise la celeberrima "Il ragazzo della via Gluck". Una denuncia della corsa alla cementificazione delle città e delle periferie e un inno a lasciar vivere l'erba e i prati.

Pochi ricordano che di lì a poco, nello stesso anno, Giorgio Gaber incise una canzone dal titolo "La risposta al ragazzo della via Gluck". Essa si apriva con queste parole: "Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck anche se i suoi problemi sono completamente differenti". Il protagonista di questa seconda canzone, lavoratore a basso reddito, riesce finalmente a prendere a fitto bloccato una casa dove sogna di andare a vivere una volta sposato. Solo che la casa viene abbattuta in base a un "piano verde" per lasciare posto ai prati.

Fa riflettere come, in quegli anni, si instaurasse un "dibattito politico" a distanza attraverso le "canzonette".

Non passa giorno senza che si verifichi un conflitto tra obiettivi ugualmente meritevoli: salute vs. lavoro (come nel caso Ilva); sicurezza vs. privacy (come nel caso della repressione dei reati); e così via.

E non passa giorno senza sperimentare che la tutela di alcuni diritti è roba da ricchi (nella canzone di Gaber il protagonista è un proletario che non può permettersi che quella casa e che non se ne fa nulla del verde se quella casa non può più avere).

L'accostamento tra le due canzoni ci fa capire che i problemi non hanno nulla di oggettivo: sono solo dei "punti di vista".

4. La rilevanza dell'errore

Le caratteristiche della nostra mente possono condurre a commettere errori. Ad esempio, si può sbagliare a incorniciare i problemi ovvero a individuarne le cause. Brest e Hamilton Krieger spiegano che i più co-

muni errori che si compiono in sede di inquadramento dei problemi possono essere divisi in tre grandi gruppi¹¹:

- 1) definire il problema in funzione di un'unica potenziale soluzione già immaginata considerata come preferibile. Accade spesso che il desiderio di raggiungere un certo stato di cose non ci faccia comprendere quale sia il reale problema che dà origine alla situazione attuale fonte di insoddisfazione;
- 2) credere che un sintomo importante del problema sia invece il problema stesso. La premessa fondamentale per risolvere i problemi è individuare esattamente tutte le cause che lo generano (ci sono paradigmi che mettono in dubbio la possibilità di spiegare ogni fenomeno secondo una logica meccanicistica di causa-effetto);
- 3) definire un problema multifattoriale in termini monofattoriali. Questo avviene anche perché siamo portati a inquadrare i problemi in maniera automatica, ad esempio perché ci appaiono simili a problemi già affrontati quando invece esistono altri elementi nuovi o diversi che li compongono.

Ad alimentare gli errori concorre anche il cosiddetto effetto di focalizzazione che conduce le persone a ritenersi soddisfatte di una ricerca delle alternative possibili anche quando questa ricerca è incompleta e viene tralasciata la ricerca di informazioni su azioni alternative. Essa è determinata da un restringimento della visione su poche opzioni all'interno dell'insieme delle alternative¹².

Un esempio di errore nell'inquadramento dei problemi può essere fornito dal dibattito circa il regime giuridico da riservare alle auto senza guidatore.

¹¹ P. BREST, L. HAMILTON KRIEGER, *Problem solving, decision making and professional judgement. A guide for lawyers and policymakers*, New York, 2010, p. 37.

¹² Alcuni studi dimostrano che la focalizzazione selettiva dell'attenzione su una delle opzioni disponibili contribuisce a determinare la rappresentazione mentale del problema e di conseguenza influenza: a) l'acquisizione delle informazioni; b) la valutazione delle opzioni; c) la successiva decisione. In particolare, la focalizzazione selettiva dell'attenzione su di un'opzione specifica può limitare la ricerca delle informazioni sulle alternative rendendo più attraente l'opzione focale: F. DEL MISSIER, T. MÄNTYLÄ, *Memoria, attenzione e decisione*, in N. BONINI, F. DEL MISSIER, R. RUMIATI (a cura di), *Psicologia del giudizio e della decisione*, Bologna, 2008, pp. 117 ss.

Le cosiddette *driverless car* ubbidiscono ad algoritmi sempre più sofisticati che relegheranno gli umani al ruolo di meri passeggeri¹³.

Quale deve essere il regime di responsabilità civile da applicare nel caso di incidenti che vedano coinvolte queste auto¹⁴?

Di primo acchito viene da pensare a una analogia con la normale circolazione dei veicoli. Infatti, si tratta di auto che girano sulle nostre strade anche se non le guida nessuno. Molti paesi si stanno orientando a trasferire lo schema “auto guidata da un umano” alla nuova situazione “auto che si guida da sola, senza intervento umano” e quindi ad applicare a questo nuovo fenomeno il modello di responsabilità da circolazione stradale, imperniata sulla centralità del ruolo del guidatore con il supporto della “tasca profonda” rappresentata dal proprietario del veicolo. Ma a uno sguardo più approfondito ci si accorge che auto con guidatore e auto senza guidatore non sono affatto fenomeni simili.

Le auto senza conducente produrranno meno rischi (perché, ad esempio, non ci sarà un guidatore ubriaco o che si distrae guardando il cellulare), ma faranno sorgere rischi diversi come il malfunzionamento del software o l’attività di danneggiamento/sabotaggio da parte di terzi. Inoltre, si sta affermando la *sharing economy* che per definizione contempla la scomparsa del proprietario del singolo veicolo.

In sintesi: fare l’analogia tra “auto con guidatore” e “l’auto senza guidatore” non porta lontano perché, contrariamente a ciò che appare a prima vista, non sono fenomeni davvero simili. Per regolamentare le *driverless car* si dovrà attingere ad altri paradigmi, come ad esempio la responsabilità da prodotto (ma sarebbe difficile dimostrare il nesso di causalità tra difetto e fatto lesivo; ovvero che ci siano degli errori nell’algoritmo di controllo della macchina).

In alternativa si potrebbe affermare l’esistenza di una responsabilità oggettiva del produttore con il vantaggio di addossare il costo a chi può prevenire l’incidente, ma anche lo svantaggio di limitare il mercato, perché i produttori non avrebbero incentivi a realizzare questo tipo di

¹³ G. CALABRESI, E. AL MUREDEN, *Driverless car e responsabilità civile*, in *Riv. dir. bancario*, 2020, pp. 7 ss.

¹⁴ In argomento si veda la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica [2015/2103 (INL)].

auto che si guidano da sole. La dottrina più accorta propone una soluzione ancora diversa al problema: prevedere una forma di responsabilità oggettiva limitata ai soli casi in cui il software è palesemente inadeguato e istituire per gli altri casi (rischi di sviluppo) un fondo di garanzia pubblico¹⁵.

5. *L'importanza di porsi le giuste domande*

Per definire bene un problema di ricerca è necessario porsi le domande giuste. Un esempio è fornito dalle recenti vicende pandemiche.

In Italia il primo paziente ammalato di Covid-19 è stato individuato a metà febbraio 2020. Dal maggio 2020 in molti Paesi europei si è scoperto che alcune persone avevano contratto il coronavirus già alla fine del 2019. Questo porta gli scienziati a dire che Covid-19 “girava” in Europa ben prima che la Cina desse l’allarme.

Sorgono alcune domande. La prima: perché la malattia non è stata diagnosticata allora? La risposta è che, in quel momento, nessuno sapeva dell’esistenza di questo virus e quindi a nessuno era venuto in mente di cercarlo (e, forse, non si sarebbe saputo bene nemmeno come cercarlo perché non era stata ancora isolata la sequenza completa del suo genoma).

Un secondo interrogativo riguarda il come sia possibile effettuare una diagnosi a distanza di tempo. Semplicemente perché qualcuno sta rivedendo le storie cliniche di questi malati “anomali”, sta riesaminando analisi e tamponi fatti all’epoca al paziente, sta compiendo nuove analisi con l’obiettivo di cercare in maniera specifica la presenza, anche pregressa, di questo particolare virus.

La vicenda appena narrata ci ricorda alcune cose.

Le scoperte (scientifiche ma anche no) nascono quando ci si pone le domande giuste, ovvero quando si sa cosa cercare, dove cercare, come cercare.

¹⁵ A. DAVOLA, R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“driverless”)?*, in *Danno e resp.*, 2017, pp. 616 ss.

Certo, a volte, le scoperte sono figlie del caso. Il termine serendipity (in italiano: serendipità) indica proprio il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. Si può pensare all'ipotesi in cui si studia un farmaco per curare una certa malattia e si scopre che lo stesso ritrovato può essere utile per curare malattie del tutto diverse.

Ma in linea di principio la ricerca muove da delle domande a cui si cerca di dare risposta trovando indizi, riscontri, prove. Per comprendere meglio l'approccio si pensi a un fenomeno simile: quello delle perquisizioni. Quante volte, vedendo i telefilm polizieschi, abbiamo sentito l'investigatore di turno dire ai propri agenti (dopo aver formulato, anche inconsciamente, una ipotesi investigativa): "perquisite la stanza". Ma cosa si fa esattamente quando si perquisisce una stanza? Se si cercano le prove di un traffico di stupefacenti si cercherà la droga. Ma magari in bella vista c'è un quadro rubato e nessuno se ne accorge perché non ne riconosce il valore, o non si sa che è rubato o perché sia finito lì.

La ricerca (scientifica e no) muove dalle domande. È importante porre e porsi le domande giuste.

E proprio l'importanza che può avere la casualità ci fa capire come l'imponderabile (che, di primo acchito, appare essere il contrario del metodo) possa avere un peso decisivo. Il che significa che il ricercatore (i.e.: chi ricerca in genere) deve avere intuito ovvero qualcosa che va oltre il metodo.

Da questo discende una ulteriore considerazione. Il metodo induce alla definizione stereotipata dei passi da seguire, all'adozione di precisi protocolli di azione, all'aspirazione al riduzionismo algoritmico dei processi. Tutto vero e tutto dovuto al rigore metodologico. Solo che lo scenario descritto porta a una inevitabile focalizzazione. Quest'ultima ci impedisce di avere uno sguardo largo. Ci impedisce di vedere la possibilità del cambio di paradigma che è la base delle rivoluzioni scientifiche. Come avvenne quella volta in cui qualcuno disse che era la terra a girare intorno al sole scardinando tutte le certezze che fino a quel momento erano autoalimentate dal metodo sin lì seguito.

Oggi gli scienziati sono impegnati nella ricerca di vaccini più efficaci contro il coronavirus. Ad esempio, vaccini che offrano una copertura più ampia dal punto di vista temporale. Bene: speriamo ci riescano presto. Ma se ci fosse una risposta diversa, più veloce e più efficace al

problema? Non lo sappiamo? O semplicemente nessuno la sta cercando?

La riflessione appena svolta produce due considerazioni.

La prima riguarda chi auspica l'istituzione di "cabine di regia" per orientare la ricerca verso obiettivi specifici. Questo è il modo migliore per elevare la focalizzazione a sistema, con le conseguenze viste: rinunciare a coltivare il paradigma dell'imprevisto.

La seconda riguarda chi pensa sia inutile spendere soldi per attività apparentemente lontane dai bisogni immediati, come, ad esempio, mandare l'uomo su Marte. Chi può escludere che lì troveremmo risposte per domande che, in questo momento, non siamo nemmeno in grado di porci?

6. La "cultura del problema"

Nell'attività di ricerca spesso non si presta tutta la necessaria attenzione alla definizione del problema che si vuole affrontare, risolvere, spiegare. Eppure, se si sbaglia a definire il problema si rischia di compromettere o rendere inutile tutto ciò che si fa.

Sarebbe importante diffondere la "cultura del problema".

Di seguito un primo embrionale e incompleto inventario degli ingredienti di tale cultura.

- A) Se un problema è facilmente risolvibile non è un vero problema.
- B) Se un problema si risolve in breve tempo non è mai stato un problema.
- C) Chi vuole risolvere un problema è parte del problema, perché è il punto di vista da cui guarda il problema.
- D) Nessun problema è a sé stante (altrimenti vale il punto A).
- E) Nessun problema ha una sola soluzione.
- F) Ogni soluzione innesca almeno un nuovo problema.

Il tutto senza dimenticare che "I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero che li ha generati" (frase attribuita ad Albert Einstein).

DIRITTO E STORIA

Diego Quaglioni

Si sa che in tempo di crisi spetta al giurista di rimettere in discussione molte delle sue convinzioni e tradizioni. È quel che è accaduto nel secolo appena trascorso, secolo di crisi della civiltà (per dirla con l'espressione che si conìò per tradurre, in Italia, *In de schaduwen van morgen* di Huizinga)¹ e perciò secolo di crisi del diritto, origine a nuovi movimenti di pensiero e di cultura giuridica. In nome di quella crisi, è stato scritto da un grande Maestro, “il diritto reagiva contro sé stesso, rompeva i vecchi schemi che un mondo tranquillo aveva creato, poneva nell'otre vecchio il vino nuovo”², poiché è in quella crisi che il diritto diventa “politica, filosofia, religione, più semplicemente pensiero, l'unica forma concreta di conoscenza che l'uomo possa attingere, pari alla poesia, se pur non è poesia esso stesso...”³.

Si tratta di un modo abbastanza tipico nella tradizione giuridica dell'Occidente: il modo con cui la tradizione rinnova sé stessa, mediante

¹ *In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd*, alla lettera “Nelle ombre del domani. Una diagnosi dei mali spirituali del nostro tempo”, è uno dei più noti contributi del grande storico Johan Huizinga alla ‘letteratura della crisi’. Pubblicato in neerlandese nel 1935 (Haarlem), il libro ebbe nel 1936 una traduzione inglese (*In the Shadow of Tomorrow*, New York) dalla quale nel 1937 fu tratta quella italiana, col titolo *La crisi della civiltà* (Torino). Su questo titolo, espressamente approvato da Huizinga, e sulle vicende delle varie edizioni e traduzioni del libro v. D. QUAGLIONI, *The Weakening of Judgement. Johan Huizinga (1872-1945) and the Crisis of the Western Legal Tradition*, in K. TUORI, H. BJÖRKLUND (eds.), *Roman Law and the Idea of Europe. From Fascism to the European Union*, London-Oxford-New York-New Delhi-Sydney, 2018, pp. 181-199.

² È quel che Salvatore Satta (1902-1975) scrive nella *Presentazione* della settima edizione del suo *Manuale di diritto processuale* (Padova, 1967) e si legge ora in S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*. Prefazione di F. MAZZARELLA, Nuoro, 2004, pp. 151-154, spec. p. 151.

³ Cfr. D. QUAGLIONI, *The Outer and the Inner Aspects of Social Life*, in *Rechtsgeschichte – Legal History*, 21 (2013), pp. 189-191.

una rielaborazione o, se si vuole, con una rivoluzione che è al tempo stesso rinnovazione e riconquista della complessità del giuridico.

Come storico ritengo di poter essere annoverato tra coloro che hanno per statuto il compito di guardare al diritto dall'esterno, in modo critico e retrospettivo: storia e diritto; e storia come esercizio di riflessione non, come a torto si dice evocando un'astrazione, sul passato, ma su ciò che il diritto è in quanto esperienza.

Conoscere il diritto come esperienza giuridica significa, come diceva Satta, vedere “nel diritto, la storia”:

Vedere nel diritto l'uomo, vedere la storia significa riconoscere che il diritto è un'esperienza, una delle tante esperienze che formano il complesso mondo della storia, uno specifico operare (poiché questo e non altro è l'esperienza)... C'è l'esperienza sociale, c'è l'esperienza etica, c'è l'esperienza economica, c'è l'esperienza religiosa, e c'è l'esperienza giuridica: singolarissima esperienza, che è condizionata da tutte le altre, ma che tutte nello stesso tempo condiziona, perché se mancasse l'esperienza giuridica, se l'esperienza giuridica non le ricomprendesse tutte in sé, ogni forma di esperienza verrebbe praticamente a mancare, e mancherebbe la storia. Appunto perché l'esperienza giuridica è condizionata da tutte le altre, essa da un lato è essenzialmente variabile, subisce tutte le variazioni e fluttuazioni delle altre, cioè della storia, variando essa stessa nella storia come idea, dall'altro si pone il problema della sua stessa esistenza, del suo *proprium quid*⁴.

Non è forse questo il nostro tema? L'esperienza giuridica, con la sua unitaria e originaria autonomia, accanto e in relazione alle altre esperienze: *Law and Economics*, *Law and Humanities*, *Law and Religion*, *Law and Politics*, *Law and Arts*...

Si tratta anche di un modo, se si vuole, di ricacciare indietro la tendenza all'irrigidimento connaturata a ogni postulazione di tipo normativistico, rigidità del dogmatismo e del formalismo che non appartengono solo alla tradizione continentale; e di un modo per ricacciare indietro la pretesa del diritto alla sua estraniamento dalla vita (la sua pretesa alla “purezza”, o anche, come si potrebbe dire pensando a più lontani mo-

⁴ S. SATTA, *Il giurista Capograssi* (Conferenza tenuta a Roma l'11 maggio 1960 nella sala del Consiglio dell'Ordine degli avvocati), in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., pp. 363-375, spec. p. 367.

menti della storia giuridica occidentale, la sua pretesa all'autosufficienza). Se si volge lo sguardo retrospettivamente, se si torna indietro nel tempo – anche molto indietro –, si può pensare che qualcosa di simile sia avvenuto nel momento in cui la vecchia scolastica giuridica fu sottoposta a una critica spietata da parte del movimento umanistico, che non si proponeva semplicemente di ricacciare indietro il diritto dalla sua pretesa di essere il vertice di un sistema di scienze, ma ne considerava i limiti, richiamando il giurista al dovere di guardare oltre un sistema di conoscenze che per molto tempo gli aveva fornito una corazza, che non lo difendeva più⁵.

Per inclinazione personale preferisco lavorare nel vasto campo di *Law and Literature*, o, se si preferisce, *Law and Humanities*; e anche in questo campo ho potuto osservare quel fenomeno di cui il professor Calabresi ci ha parlato, cioè della riluttanza degli interlocutori che noi scegliamo (gli economisti, i filosofi, i letterati) ad accettare quello stesso sguardo critico che noi sollecitiamo: per esempio, l'idea che il diritto sia letteratura fa sorridere i letterati e gli storici della letteratura, e l'idea che la letteratura abbia con le strutture giuridiche di una data società, in un dato tempo, una relazione necessaria può metterli in imbarazzo.

Che l'esperienza giuridica si nutra dell'esperienza letteraria è cosa che da un bel pezzo non sfugge a un vasto ambito di riflessione in tutti i campi del diritto (se proprio non si vuole ricordare che già nel 1816 Jacob Grimm scriveva *Von der Poesie im Recht*, si potrà almeno ricordare che *Law and Literature* di Benjamin Cardozo è del 1931, o che le riflessioni di Richard Posner – un altro grande pratico – intorno al bisogno di nutrire di cultura letteraria la coscienza del giudice datano alla metà degli anni Ottanta)⁶.

⁵ Ne ho scritto molti anni fa in un contributo dal titolo *Autosufficienza e primato del diritto nell'educazione giuridica preumanistica*, in A. CRISTIANI (a cura di), *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*. Atti del IV Convegno, Bologna, 13-15 aprile 1989, II, *Verso un nuovo sistema del sapere*, introduzione di C. VASOLI, Bologna, Comune di Bologna – Istituto per la Storia di Bologna, 1990, pp. 125-134.

⁶ J. GRIMM, *Von der Poesie im Recht*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 2, 1816, 1, pp. 25-99; poi in ID., *Kleineren Schriften*, VI, Berlin, 1882, pp. 152-191; B.N. CARDOZO, *Law and Literature*, New York, 1931; R.A. POSNER, *Law and Literature: A Relation Reargued*, 72 *Va. L. Rev.* 1351 (1986); ID., *Law and Litera-*

Ma il giurista mostra che la letteratura può costituire addirittura qualcosa di simile a un formante giuridico. Se è vero che la letteratura è uno spazio in cui si integra la narrazione del diritto, è anche vero che c'è una possibile forza creativa di diritto insita nei testi letterari (è facilmente comprensibile che il fenomeno giuridico possa riflettersi nello specchio della letteratura – *Law and Literature* – ed è anche comprensibile che il diritto stesso faccia parte delle forme letterarie – *Law as Literature* –, ma è più difficile comprendere e accettare che il diritto possa essere uno spazio in cui si integra la letteratura, come specchio di un'esperienza letteraria che pretende una forza normativa – *Literature in Law*, se non proprio *Literature as Law*)⁷.

Il rapporto del diritto con l'etica, con l'economia, con la filosofia, con la storia, con la religione e con la letteratura è un rapporto necessario e fecondo, perché non vi è sistema giuridico che non riposi – come Harold Berman ci ha insistentemente ricordato⁸ – su di un *belief system*, su di un sistema di credenze e di valori. Si tratta appunto dei temi esposti nella lezione magistrale del professor Calabresi, che ha riproposto in modo nuovo e originale il problema della riduzione del diritto all'etica, alla sociologia o all'economia, e cioè il problema dell'autonomia del giuridico nel rapporto con le altre esperienze, e, se si vuole, il problema della ricerca “del suo *proprium quid*”.

Nella tradizione culturale italiana, ad esempio, data al 1907 la riflessione di Croce che pretendeva di identificare diritto ed economia, riducendo il giuridico all'utile e il diritto all'economia⁹. Altri tempi, si dirà

ture: A Misunderstood Relation, Cambridge (Mass.), 2009³. Cfr. D. QUAGLIONI, Licet allegare poetas. *Formanti letterari del diritto fra medioevo ed età moderna*, in F. MEIER, E. ZANIN (a cura di), *Poesia e diritto nel Due e Trecento italiano*, Ravenna, 2019, pp. 208-219.

⁷ Sono considerazioni che datano ormai a parecchi anni fa: v. D. QUAGLIONI, *La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in *Droit & Littérature*. Sous la direction de M. CAU et G. MARCHETTO, Lyon, 2004 («Laboratoire italien», 5), pp. 39-55.

⁸ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, vol. 2, a cura di D. QUAGLIONI, Bologna, 2010.

⁹ Se ne veda ora la bella edizione critica a cura e con un saggio di C. NITSCH, B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, Milano, 2016 («Civiltà del diritto», 85).

(tempi in cui un positivismo giuridico imperante poteva convincere anche le menti migliori che il diritto altro non è che un sistema di comandi sanzionati, frutto di una volizione che è norma a sé stessa)¹⁰.

Esattamente sessant'anni fa uno spirito vigile come Salvatore Satta, parlando del giurista Capograssi davanti a una folla di pratici, diceva che può sorgere il dubbio che l'esperienza economica e l'esperienza etica non lascino alcun margine all'esperienza giuridica, che il contratto si riduca al puro scambio economico, e la realtà giuridica per conseguenza a mera forma, e più in generale che la sostanza dell'azione non sia che la 'volizione dell'utile', e aggiungeva che se il dubbio è legittimo, anzi se è l'unico caso dubbio che l'esperienza pratica presenta, esso può essere sciolto "non sul piano speculativo astratto, ma sul piano della scienza giuridica"¹¹.

È in tal senso che "il bisogno del nostro tempo è il diritto"¹². Quando ho visto il titolo che si è dato a questa riunione, mi sono allietato di trovare coinvolti anche gli altri campi, insieme al diritto e all'economia, e ho gioito nel trovare questo sottotitolo: "La rivincita del diritto".

Mi sono detto che oggi avrei ricevuto una piccola gratificazione per gli sforzi fatti qualche anno fa, quando ero preside di questa Facoltà e mi toccava di tenere testa, talvolta nell'incomprensione dei miei stessi colleghi, a un rettore che non faceva mistero di un pensiero molto semplice: cioè che il diritto è utile solo nella misura in cui serve all'economia.

Oggi sono lieto di ricordare che i rettori passano, e che il diritto resta.

¹⁰ Per una intelligente ed efficace sintesi di questi problemi v. D. TAFANI, *Distin-
guere lo Stato da una banda di ladri. Etica e diritto nel XX secolo*, Bologna, 2014.

¹¹ S. SATTA, *Il giurista Capograssi*, cit., p. 368.

¹² *Ibid.*, p. 365.

RECEPIRE BENE CALABRESI

Cesare Salvi

In questo mio breve intervento voglio soffermarmi solo su un punto, che Calabresi ha richiamato all'inizio del suo intervento: il rapporto non facile tra gli studi di diritto ed economia o di analisi economica del diritto (vi è una differenza, come dice Calabresi e come dirò tra un momento).

Calabresi ha indicato due aspetti: il primo è il formalismo giuridico. Questo aspetto è certamente vero, però credo che sia un po' una leggenda che il formalismo sia stato adottato dai giuristi italiani per difendersi dal fascismo, una leggenda che fu creata dagli stessi protagonisti di quella stagione storica degli studi giuridici italiani. I giuristi italiani hanno collaborato attivamente con il regime, con il codice del regime, comprese le norme sulla capacità giuridica, quindi sulle leggi razziali. Mi limito a citare due testi di alcuni fra i maggiori privatisti del tempo, lo scritto di Filippo Vassalli nel volume dedicato alla concezione fascista della proprietà privata¹, e il contributo di Salvatore Pugliatti nel volume dedicato ai principi generali dell'ordinamento giuridico fascista e alla Carta del lavoro².

Un'accentuazione del formalismo vi è stato negli anni Cinquanta e Sessanta, non come difesa dal fascismo, ma dalla Costituzione: si voleva evitare che i principi innovativi contenuti nella Carta costituzionale potessero modificare le categorie fondative del diritto privato, basate

¹ F. VASSALLI, *Per una definizione legislativa della proprietà privata*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma, Confederazione fascista dei lavoratori nell'agricoltura, 1939, pp. 99 ss.; ove anche S. PUGLIATTI, *Strumenti tecnico-giuridici per la tutela dell'interesse pubblico nella proprietà*, *ivi*, pp. 161 ss.

² S. PUGLIATTI, *Intorno alla codificazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, in FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO NELLE DISCIPLINE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA (a cura della), *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, 1943, pp. 359 ss.

sull'individualismo possessivo. Occorre poi considerare l'altra ragione che Calabresi ha indicato parlando della difficile recezione dell'analisi economica del diritto in Italia: giustamente Calabresi ha osservato che nel sistema USA di *common law* l'interlocuzione degli studiosi è con i giudici, mentre in Italia, soprattutto allora, i giudici erano obbedienti alla legge scritta. E in effetti i giuristi innovatori negli anni Sessanta si rivolgevano al legislatore, ponendo il problema dell'attuazione costituzionale anche nel diritto privato.

Molti studiosi si rivolgevano al legislatore: ricordo tra i tanti Stefano Rodotà, che nel 1967 scrive il saggio *Ideologie e tecniche della riforma del codice civile*³ (successivamente interpretato come tendente a favorire la giurisprudenza creativa) con il quale Egli si rivolge al legislatore, al quale chiede una legislazione per clausole generali. Quindi la *mediazione legislativa* per Rodotà è decisiva.

Più in generale, molte delle questioni che Calabresi ha affrontato e continua ad affrontare (*merit goods*, diseguaglianze, costi morali), sono state affrontate dalla privatistica italiana in termini di attuazione dei principi costituzionali sostanzialmente omologhi a quelli che Calabresi teorizza, soprattutto il principio di solidarietà all'art. 2 Cost., ma non solo.

In tempi più recenti si è posto un problema di rapporto tra la dottrina giuridica italiana e l'analisi economica del diritto. Il primo problema deriva da un equivoco, che Calabresi chiarisce e di cui Egli ha parlato anche nel suo ultimo libro: la tendenza ad appiattare la tematica del diritto ed economia con la scuola dell'analisi economica del diritto di Posner.

Posner, il quale è stato un grande studioso, con i suoi scritti e articoli e con il suo manuale di analisi economica del diritto che ha raggiunto la nona edizione, insiste su un punto: semplificando, la teoria dell'analisi economica del diritto è prescrittiva perché ci dice che il diritto, e in particolare il diritto privato, deve essere disciplinato in modo da assicurare la massimizzazione della ricchezza complessiva, e la tesi di fondo sottostante è quella del neoliberalismo. La massimizzazione della ricchezza

³ S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, pp. 83 ss.

viene prodotta accentuando la libertà economica. È una riflessione, fatta in modo raffinato, sulla quale lo stesso Posner ha fatto una parziale autocritica successivamente con un libro di qualche anno fa⁴.

Talvolta si ha l'impressione che in Italia si sia fatta un po' di confusione tra due aspetti: tra l'idea che il diritto debba essere interpretato e, se diverso, debba essere riformato per renderlo coerente all'idea dell'efficienza economica come intesa dalla Scuola di Chicago, e l'idea, invece, che sia fondamentale tenere conto dei dati dell'analisi economica per un moderno studio del diritto.

Un secondo rischio di equivoco è dato dal fatto che la presentazione della edizione italiana dell'ultimo libro di Calabresi inserisce l'opera di quest'ultimo nel contesto della globalizzazione⁵. A mio avviso non è così.

Il pensiero di Calabresi evolve ed è molto attento ai cambiamenti del diritto, ma rimane fermo nell'indicare che l'elemento dell'efficienza di mercato di cui si deve tener conto non può essere né esclusivo né prevalente nell'analisi giuridica.

Quindi la fenomenologia odierna della globalizzazione, sia nel suo versante del neoliberismo statunitense, sia in quello europeo dell'ordoliberalismo, che ci fa affogare in un mare di norme, regolamenti e direttive, con l'obiettivo di creare il mercato perfetto, fa emergere la differenza tra i due liberismi. L'impostazione di Friedman, von Hayek, e sul piano giuridico quella di Posner, che pensa il mercato come un'ottima cosa che deve essere lasciata libero, è differente da quella ordolibera.

Il diritto dell'UE è ispirato alle tesi tedesche ordoliberali, per cui il mercato è un'ottima cosa, ma da solo non funziona e lo Stato deve creare il mercato concorrenziale. A tal fine devono essere prodotte norme,

⁴ R.A. POSNER, *A Failure of Capitalism. The Crisis of '08 and the Descent into Depression*, Cambridge (Mass.), 2009, tr. it. *Un fallimento del capitalismo. La crisi finanziaria e la seconda grande depressione*, Torino, 2011. In tempi più recenti in Italia la saggistica economica sembra offrire testimonianza del moltiplicarsi degli appelli (tardivi) a fare marcia indietro sul neoliberismo: M. SALVATI, N. GILMORE, *Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo*, Milano, 2021; M. GALLEGATI, *Il mercato rende liberi, e altre bugie del neoliberismo*, Roma, 2021; A. BOITANI, *L'illusione liberista. Critica dell'ideologia di mercato*, Bari-Roma, 2021; F. FARINA, *Lo Stato sociale. Storia, politica, economia*, Roma, 2021.

⁵ E. AL MUREDEN, *Presentazione*, in G. CALABRESI, *Il futuro*, cit., pp. XIII ss.

regole, criteri e direttive che non sempre appaiono coerenti: un esempio è la responsabilità del produttore. L'UE ha imposto una serie di norme, ma i giudici italiani saggiamente applicano quelle del codice civile, non solo perché sono scritte meglio, ma anche perché, a differenza di quelle europee, esse più attente alle ragioni della vittima: nel momento in cui si guardano le norme codicistiche sull'attività pericolosa e sulla responsabilità da cose in custodia, si osserva come la giurisprudenza cominci a dare a queste norme un carattere prevalente di responsabilità oggettiva, che prospetta meno scappatoie che consentano ai produttori di farmaci o di tabacco di sfuggire alla responsabilità rispetto agli intricati meccanismi che ci fornisce il diritto europeo.

Noi dobbiamo tradurre Calabresi, non solo a livello linguistico, ma anche per comprendere che la sua riflessione, la sua argomentazione non può essere trasposta automaticamente nel diritto italiano così com'è, per tante ragioni: per esempio noi abbiamo un testo costituzionale, tipico del costituzionalismo novecentesco sociale, che contiene dei principi che chi, come Calabresi, riflette negli Stati Uniti non può utilizzare.

Proprio ragionando su diritto ed economia, Calabresi ci dice che l'economia non può dominare il diritto, non solo perché l'economia dominante neoclassica non tiene conto di altri elementi, a cominciare dall'economia comportamentale, ma anche perché vi sono valori e punti di vista che non hanno una definizione economica: pensiamo ai *merit goods*. “Beni comuni” non sarebbe una definizione precisa, anche perché non è chiaro il suo significato nel dibattito giuridico italiano, ma allude a qualcosa del genere. Perciò non occorre solo tradurre da una lingua all'altra, ma occorre trapiantare in Italia il modo di ragionare di Calabresi, così ampio, colto, così attento rispetto a dati che non sono soltanto economici.

Anche io credo che questo sia l'auspicio da fare, soprattutto per i giovani. Come ha detto Calabresi, il futuro è di chi studia adesso, in modo da far vivere quella che in Italia è stata una tradizione importante degli ultimi decenni, cioè una cultura critica del diritto.

BIBLIOGRAFIA

- M.D. ADLER, *Measuring Social Welfare: An Introduction*, Oxford, 2019
- A. ALESINA ET AL., *Intergenerational mobility and preferences for redistribution*, 108 (2) *Am. Econ. Rev.* 521 (2018)
- F. ALVAREDO ET AL., *World Inequality Report 2018*, World Inequality Lab, 2017
- G. AMATO, *Non tocca all'antitrust*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 145 ss.
- A.B. ATKINSON, *Measuring Poverty Around the World*, Princeton, 2019
- A.V. BANHERJEE, E. DUFLO, *Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems*, New York, 2019
- J.B. BAKER, S.C. SALOP, *Antitrust, politica della concorrenza e disegualianza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 7 ss.
- A. BELL, G. PARCHOMOVSKY, *Pliability Rules*, 101 *Mich. L. Rev.* 1 (2003)
- O. BEN-SHAHAR, A. PORAT, *Personalizing mandatory rules in contract law*, 86 *U. Chi. L. Rev.* 255 (2019)
- H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, vol. 2, a cura di D. QUAGLIONI, Bologna, 2010
- C. BERNDT, *Behavioral economics and development policy*, in H. STRASSHEIM, S. BECK (a cura di), *Handbook of Behavioural Change and Public Policy*, Cheltenham, 2019, pp. 242 ss.
- N. BOBBIO, *Tullio Ascarelli*, in *Belfagor*, 1964, 19, pp. 546 ss.
- A. BOITANI, *L'illusione liberista. Critica dell'ideologia di mercato*, Bari-Roma, 2021
- S. BOWLES, *The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens*, New Haven-London, 2016
- A. BRADFORD ET AL., *The Chicago School's limited influence on international antitrust*, 87 (2) *U. Chi. L. Rev.* 297 (2020)
- P. BREST, L. HAMILTON KRIEGER, *Problem solving, decision making and professional judgement. A guide for lawyers and policymakers*, New York, 2010
- G.D. BREWER, *The challenges of interdisciplinarity*, 32 *Policy Sciences* 327 (1992)

- J. BROOKS ET AL., *Cross-subsidies: government's hidden pocketbook*, 106 *Georgetown L.J.* 1229 (2018)
- G. CALABRESI, *The Cost of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, New Haven-London, 1970 (ID., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, Milano, 1975, traduzione di A. DE VITA, V. VARANO, V. VIGORITI, presentazione di S. RODOTÀ; ristampa inalterata con presentazione di E. AL MUREDEN, Milano, 2015)
- G. CALABRESI, *The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection*, New Haven-London, 2016 (ID., *Il futuro del law and economics. Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, Milano, 2018, a cura di F. FIMMANÒ, V. OCCORSIO, traduzione di D. MALTESE, presentazione di E. AL MUREDEN)
- G. CALABRESI, *The Future of Law and Economics: comments and reflections*, 16 (1) *Jerusalem Rev. Legal Stud.* 167 (2017)
- G. CALABRESI, P. BOBBIT, *Tragic Choices*, New York, 1978 (ID., *Scelte Tragiche*, Milano, 1986 e 2006², traduzione di C. RODOTÀ, presentazione di C.M. MAZZONI)
- G. CALABRESI, E. AL MUREDEN, *Driverless car e responsabilità civile*, in *Riv. dir. bancario*, 2020, pp. 7 ss.
- P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, I, 110
- L. CAMARDA, *Elezioni: il metodo d'Hondt nella distribuzione dei seggi*, in *Dir. e pratica amm.*, 2013, fasc. 11, pp. 27 ss.
- S. CANEY, *Global distributive justice: seven theses about facts and empirical research*, in C. BROWN, R. ECKERSLEY (a cura di), *The Oxford Handbook of International Political Theory*, Oxford, 2018, pp. 103 ss.
- M. CAPPELLETTI, *La «politica del diritto» di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero*, in P. BARILE (a cura di), *Pietro Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 253 ss.
- B.N. CARDOZO, *Law and Literature*, 14 *Yale Rev.* 699 (1925)
- B.N. CARDOZO, *Law and Literature*, New York, 1931
- R. CATERINA, *Comparative Law and Economics*, in J. SMITS (a cura di), *Encyclopedia of Law and Economics*², Cheltenham, 2012, pp. 191 ss.
- S. CLAESSENS ET AL., *The dual evolutionary foundations of political ideology*, 4 *Nature Human Behavior* 336 (2020)
- R.H. COASE, *The Nature of the Firm*, in *Economica*, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov. 1937), pp. 386 ss.
- P. COLLIER, *The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties*, New York, 2018, tr. it. *Il futuro del capitalismo: fronteggiare le nuove ansie*, Bari-Roma, 2020

- E. CORAPI, *Regulatory sandbox in FinTech?*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2019, pp. 785 ss.
- B.M. CREMONA, *RegTech 3.0: verso un regulatory sandbox europeo?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2019, pp. 547 ss.
- B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia: memoria accademica del 1907*, Napoli, 1926, introduzione di A. ATTISANI
- P. CSERNE, *Knowledge claims in law and economics: gaps and bridges between theoretical and practical rationality*, in P. CSERNE, M. MALECKA (a cura di), *Law and Economics As Interdisciplinary Exchange: Philosophical, Methodological and Historical Perspectives*, Abingdon-New York, 2020, pp. 9-30
- A. DAVOLA, R. PARDOLESI, *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, in *Danno e resp.*, 2017, pp. 616 ss.
- S. DEAKIN ET AL., *Legal institutionalism: capitalism and the constitutive role of law*, 45 *J. Comp. Econ.* 188 (2017)
- J. DE CONINCK, *Reinvigorating comparative law through behavioral economics? A cautiously optimistic view*, 7 (3) *Rev. Law and Econ.* 711 (2011)
- F. DEL MISSIER, T. MÄNTYLÄ, *Memoria, attenzione e decisione*, in N. BONINI, F. DEL MISSIER, R. RUMIATI (a cura di), *Psicologia del giudizio e della decisione*, Bologna, 2008, pp. 117 ss.
- G. DEL VECCHIO, *Diritto ed economia*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, 1936, pp. 38 ss.
- J.C. DERNBACH, *The dozen types of legal tools in the deep decarbonization toolbox*, 39 *Energy L. J.* 313 (2018)
- M. DESMARAIS-TREMBLAY, *A genealogy of the concept of merit wants*, 24 (3) *Eur. J. History Econ. Thought* 409 (2017)
- M. DESMARAIS-TREMBLAY, *The normative problem of merit goods in perspective*, 48 (3) *Forum for Soc. Econ.* 219 (2019)
- M. DIMICK, *The Law and Economics of redistribution*, 15 *Ann. Rev. L. Soc. Sci.* 559 (2019)
- P. DONATI, *Scoprire i beni relazionali: per generare una nuova socialità*, Sovveria Mannelli, 2019
- C. EFFERSON ET AL., *The promise and the peril of using social influence to reverse harmful traditions*, 4 (1) *Nature Human Behavior* 55 (2020)
- E. AL MUREDEN, *Presentazione*, in G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics. Saggi per una rimediazione e un ricordo*, Milano, 2018, XIII ss.
- C. ENGEL, A. SCHMELZER, *Committing the English and the continental way: an experiment*, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, 2017/16

- B. ENKE ET AL., *Moral universalism and the structure of ideology*, Cesifo Working Papers n. 7924, ottobre 2019
- M. FABBRI, *Shaping tastes and values through the law: Law and Economics meets cultural economics*, 19 (3) *Global Jurist* (2019)
- A. FALK ET AL., *Global evidence on economic preferences*, 133 *Q. J. Econ.* 1645 (2018)
- F. FARINA, *Lo Stato sociale. Storia, politica, economia*, Roma, 2021
- F. FAUST, *Comparative law and economic analysis of law*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*², Oxford, 2019, 826 ss.
- L.A. FENNELL, R.H. MCADAMS, *The distributive deficit in Law and Economics*, 100 *Minn. L. Rev.* 1051 (2016)
- M. FINGER, M. AUDOUIN (eds.), *The Governance of Smart Transportation Systems: Towards New Organizational Structures for the Development of Shared, Automated, Electric and Integrated Mobility*, Cham, 2019
- L. FIORITO, M. VATIERO, *A Joint Reading of Positional and Relational Goods*, 30 (1) *Economia Politica*, 2013, pp. 87 ss.
- FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITÀ, *15 Proposte per la Giustizia Sociale – Ispirate dal Programma di Azione di Anthony Atkinson*, Roma, marzo 2019
- E. FITTIPALDI, *Per una definizione interdisciplinare di “norma”*, in *Sociologia dir.*, 2013, fasc. 2, pp. 7 ss.
- E.M. FOX, M. BAKHOUM, *Making Markets Work for Africa*, Oxford, 2019
- S. FREDMAN, *Comparative Human Rights*, Oxford, 2018
- B.M. FRISCHMANN, *Infrastructure: The Social Value of Shared Resources*, Oxford, 2012
- R. FRODEMAN, J. THOMPSON KLEIN, R.C. DOS SANTOS PACHECO (a cura di), *The Oxford handbook of interdisciplinarity*², Oxford, 2017
- M. GALLEGATI, *Il mercato rende liberi, e altre bugie del neoliberalismo*, Roma, 2021
- D. GERADIN, I. LIANOS (a cura di), *Reconciling Efficiency and Equity: A Global Challenge for Competition Policy*, Cambridge, 2019
- M. GOLDONI, E. SIRSI, *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione*, Milano, 2011
- J. GRAHAM ET AL., *Moral foundations theory: on the advantages of moral pluralism over moral monism*, in K. GRAY, J. GRAHAM (a cura di), *Atlas of Moral Psychology*, New York, 2018, pp. 211 ss.
- J. GRIMM, *Von der Poesie im Recht*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 2, 1816, 1, pp. 25 ss.

- T. GRÜNE-YANOFF, *Interdisciplinary success without integration*, 6 *Eur. J. Phil. Sci.* 343 (2016)
- J. HENRICH, M. MUTHUKRISHNA, *The origins and psychology of human cooperation*, 72 *Ann. Rev. Psychol.* 207 (2021)
- G. HIRSCH HADORN, C. PAHL, G. BAMMER, *Solving problem through trans-disciplinary research*, in R. FRODEMAN, J. THOMPSON KLEIN, R.C. DOS SANTOS PACHECO (a cura di), *The Oxford handbook of interdisciplinarity*², Oxford, 2017, pp. 440 ss.
- R. HIRSCHL, E. ROSEVEAR, *Constitutional law meets comparative politics: socio-economic rights and political realities*, in T. CAMPBELL ET AL. (a cura di), *The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays*, Oxford, 2011, pp. 207 ss.
- M. HOWLETT, *Designing Public Policies: Principles and Instruments*², London-New York, 2019
- J. HUIZINGA, *In de schaduwen van morgen, een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd*, H.T. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1935 (*Nelle ombre del domani, una diagnosi della vuotezza spirituale del nostro tempo*, presentato nell'edizione italiana come *La crisi della civiltà*, Torino, 1938¹, traduzione di L. EINAUDI)
- Y. INBAR, *Applied moral psychology*, in K. GRAY, J. GRAHAM (a cura di), *Atlas of Moral Psychology*, New York, 2018, pp. 537 ss.
- L. KANGER ET AL., *Technological diffusion as a process of societal embedding: lessons from historical automobile transitions for future electric mobility*, 71 *Transp. Res. Part D* 47 (2019)
- S. KOOS, P. SACHWEH, *The moral economies of market societies: popular attitudes towards market competition, redistribution and reciprocity in comparative perspective*, 17 (4) *Socio-Economic Rev.* 793 (2019)
- M. KREMER ET AL., *Behavioral Development Economics*, in D. BERNHEIM ET AL. (a cura di), *Handbook of Behavioral Economics: Foundations and Applications*, vol. 2, Amsterdam, 2019, pp. 423 ss.
- T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 2009
- R. LANNEAU, *To what extent should we enrich Law and Economics? On Calabresi and his future of Law and Economics*, 19 (3) *Global Jurist* (2019)
- P.T. LEESON, *Do we need behavioral economics to explain law?*, 48 *Eur. J. L. & Econ.* 29 (2019)
- S. LEVMORE, *Merit-goods, Calabresi-goods, and rent-seeking: in honor of Guido Calabresi's The Future of Law and Economics*, 16 (1) *Jerusalem Review of Legal Studies* 129 (2017)

- I. LIANOS, *Competition law as a form of social regulation*, 65 (1) *Antitrust Bull.* 3 (2020)
- J. LINARELLI, *Behavioral Comparative Law: Its Relevance to Global Commercial Law-Making*, in O. AKSELI, J. LINARELLI (a cura di), *The Future of Commercial Law: Ways Forward for Change and Reform*, Oxford, 2019, pp. 69 ss.
- O. MALCAI, *The alternative futures of Law and Economics: comments on Guido Calabresi's The Future of Law and Economics*, 16 (1) *Jerusalem Rev. Legal Stud.* 83 (2017)
- A.D. MELAMED, *Antitrust law and its critics*, 83 *Antitrust L.J.* 269 ss. (2020)
- G. MEYER (a cura di), *Towards User-Centric Transport in Europe*, Cham, 2019
- B. MILANOVIC, *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*, Cambridge (Mass.), 2018
- J.M. MILLER, *The influence of human rights and basic rights in private law in the United States*, in V. TRSTENJAK, P. WEINGERL (a cura di), *The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law*, Cham, 2016, pp. 577 ss.
- G. MOSER, *Rethinking Choice of Law in Cross-Border Sales*, Den Haag, 2018
- B. MÜLLER, G. MEYER (a cura di), *Towards User-Centric Transport in Europe*, Cham, 2019
- M. MUTHUKRISHNA ET AL., *Beyond WEIRD psychology: measuring and mapping scales of cultural and psychological distance*, 31(6) *Psychol. Sc.* 678 (2020)
- S. NAIDU ET AL., *Economics after neoliberalism: introducing the EfIP project*, 110 *AEA Papers and Proceedings* 366 (2020)
- A. NICITA, *Il rischio di una discrezionalità eccessiva*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 153 ss.
- C. OSTI, *Perché no?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 159 ss.
- R. PARDOLESI, *Non rinunciamo a provarci*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 148 ss.
- R. PARDOLESI, *Hipster antitrust e sconvolgimenti tettonici: back to the future?*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2019, pp. 81 ss.
- G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, Bologna, 2017
- G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna, 2018
- T. PIKETTY, *Capital and Ideology*, Cambridge (Mass.), 2020
- K. PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton, 2019

BIBLIOGRAFIA

- E.A. POSNER, C.R. SUNSTEIN, *Moral commitments in cost-benefit analysis*, 103 *Va. L. Rev.* 1809 (2017)
- R.A. POSNER, *Law and Literature: A Relation Reargued*, 72 *Va. L. Rev.* 1351 (1986)
- R.A. POSNER, *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, Cambridge (Mass.), 1988
- R.A. POSNER, *A Failure of Capitalism. The Crisis of '08 and the Descent into Depression*, Cambridge (Mass.), 2009, tr. it. *Un fallimento del capitalismo. La crisi finanziaria e la seconda grande depressione*, Torino, 2011
- S. PUGLIATTI, *Strumenti tecnico-giuridici per la tutela dell'interesse pubblico nella proprietà*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma, Confederazione fascista dei lavoratori nell'agricoltura, 1939, pp. 161 ss.
- S. PUGLIATTI, *Intorno alla codificazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, in FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO NELLE DISCIPLINE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA (a cura della), *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, 1943, pp. 359 ss.
- K.S. RAHMAN, K. THELEN, *The rise of the platform business model and the transformation of twenty-first-century capitalism*, 47 (2) *Politics & Society* 177 (2019)
- G.B. RAMELLO, *The past, present and future of Comparative Law and Economics*, in T. EISENBERG, G.B. RAMELLO (a cura di), *Comparative Law and Economics*, Cheltenham, 2016, pp. 3 ss.
- L. RAMPA, *Paternalismo, autonomia e diritti sociali: una rilettura in termini di analisi economica*, in *Politica del diritto*, 2016, pp. 305 ss.
- S. RANCHORDÁS, Y. ROZNAI (a cura di), *Time, Law and Change: An Interdisciplinary Study*, Oxford, 2020
- C.A. REICH, *The new property*, 73 *Yale L.J.* 733 (1964), tr. it. *La nuova proprietà*, Torino, 2014, a cura di F. D'URSO
- C.A. REICH, *The new property after 25 years*, 24 *U. S. Francisco L. Rev.* 223 (1990)
- J. RESNIK, *Constituting security and fairness: reflecting on Charles Reich's imagination and impact*, in *The Yale L.J. Forum*, 16 marzo 2020, pp. 707 ss.
- K.R. RICHARDS, J. VAN ZEBEN (a cura di), *Policy Instruments in Environmental Law*, Cheltenham, 2020
- W. RIGGS (a cura di), *Disruptive Transport: Driverless Cars, Transport Innovation and the Sustainable City of Tomorrow*, London-New York, 2020
- L.A. ROBINSON ET AL., *Attention to distribution in U.S. regulatory analyses*, 10 (2) *Rev. Env. Econ. & Policy* 308 (2016)

- S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, pp. 83 ss.
- J. ROSSI, *Carbon taxation by regulation*, 102 *Minn. L. Rev.* 277 (2017)
- G. RÜHL, *Behavioural analysis and comparative law: improving the empirical foundation for comparative legal research*, in H.-W. MICKLITZ ET AL. (a cura di), *Research Methods in Consumer Law*, Cheltenham, 2018, pp. 477 ss.
- P. SABBATINI, *Anti-inequality? Considerazioni sul tema antitrust e disegualianza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, pp. 161 ss.
- L. SACCONI, *Non tutta la massimizzazione viene per nuocere (e i molti significati di “agente massimizzante”)*, in R. SACCHI, A. TOFFOLETTO (a cura di), *Esiste uno “stile giuridico” neoliberale?*, Atti dei seminari per Francesco Denozza, Milano, 2019, pp. 305 ss.
- L.M. SALAMON (a cura di), *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, Oxford, 2002
- M. SALVATI, N. GILMORE, *Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo*, Milano, 2021
- T.M. SCANLON, *Why Does Inequality Matter?*, Oxford, 2018
- L. SCARCELLA, *Fundamental rights and merit goods: the case of the VAT exemptions in the public interest*, 19 (3) *Global Jurist* (2019)
- S. SCARPONI, *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Milano-Padova, 2016
- C. SCHEIN, *The importance of context in moral judgments*, 15 (2) *Persp. on Psychol. Sci.* 207 (2020)
- L. SCHREFLER, *Social impact assessment*, in C.A. DUNLOP, F.M. RADAELLI (a cura di), *Handbook of Regulatory Impact Assessment*, Cheltenham, 2016, pp. 108 ss.
- J.F. SCHULZ ET AL., *The Church, intensive kinship, and global psychological variation*, 366 *Science* aau5141 (2019)
- SOCIETÀ ITALIANA DI POLITICHE DEI TRASPORTI, *Innovazioni tecnologiche e governo della mobilità*, Rimini, 2018
- R. SPARROW, M. HOWARD, *Make way for the wealthy? Autonomous vehicles, markets in mobility, and social justice*, 15 (4) *Mobilities* 514 (2020)
- C.R. SUNSTEIN, *Listen, economists!*, in *New York Review of Books*, 10 novembre 2016, pp. 53 ss.
- B.Z. TAMANAHA, *The knowledge and policy limits of New Institutional Economics on development*, 49 (1) *J. Econ. Issues* 89 (2015)
- J. THOMPSON KLEIN, *A taxonomy of interdisciplinarity*, in R. FRODEMAN, J. THOMPSON KLEIN, R.C. DOS SANTOS PACHECO (a cura di), *The Oxford handbook of interdisciplinarity*², Oxford, 2017, pp. 15 ss.

BIBLIOGRAFIA

- R.M. TITMUSS, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy*, London, 1970
- G. TUZET, *Calabresi and Mill: Bilateralism, Moral Externalities and Value Pluralism*, 19 (3) *Global Jurist* (2019)
- K. UNDERHILL, *When extrinsic incentives displace intrinsic motivation: designing legal carrots and sticks to confront the challenge of motivational crowding-out*, 33 *Yale J. Reg.* 213 (2016)
- K. UNDERHILL, *Money that costs too much: regulating financial incentives*, 94(3) *Ind. L.J.* 1109 (2019)
- F. VASSALLI, *Per una definizione legislativa della proprietà privata*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma, Confederazione fascista dei lavoratori nell'agricoltura, 1939, pp. 99 ss.
- J.E. VIÑUALES, *The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?*, Leiden-Boston, 2018
- S. VOIGT, *Institutional Economics: An Introduction*, Cambridge, 2019
- M.D. WHITE, *Nudging merit goods: conceptual, normative and practical connections*, 48 (3) *Forum for Social Econ.* 248 (2019)
- J.B. WIENER, B.D. RICHMAN, *Mechanism choice*, in D.A. FARBER, A.J. O'CONNELL (a cura di), *Research Handbook on Public Choice and Public Law*, Cheltenham, 2010, pp. 363 ss.
- Y.Z. WONG ET AL., *Mobility as a Service (MaaS): Charting a future context*, 131 *Transp. Res. Part A* 5 (2020)
- R. WÜRZEL ET AL. (a cura di), *Environmental Governance in Europe: A Comparative Analysis of New Environmental Policy Instruments*, Cheltenham, 2013

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)

2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)

3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)

4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)

5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)

6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)

7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)

8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)

9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)

10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)

11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)

12. José Luis Guzmán D'Albora, *Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)

14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)

15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)

18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)

19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)

20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)

21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)

22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”*. *La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)

24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)

25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)

26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)

27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)

28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)

29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)

30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)

31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)

32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)

33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018)
36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)
37. *Assetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)
41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)

42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)

43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)

44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)

45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)

47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)

48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)

49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)

50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)

51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)

52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)

53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)

54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)

55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

